Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 126° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 febbraio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 44-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Abruzzo

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 20 FEBBRAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8:

Comune di Breno: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1984.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1985.

S.I.C.M.E. - Società industriale costruzioni microelettriche, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1984.

Asfalt - CCP, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1984.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1984.

Ditta Giovanni Capua fu Dom., società per azioni, in Salice di Reggio Calabria: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1983-1988 - 18ª emissione » sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1983-1988 - 15ª emissione » sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Estrazione di obbligazioni del prestito obbligazionario « C.E.C.A. 6 % - 1968-88 - 1ª emissione ».

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-1989 - 39ª emissione » sorteggiate il 10 gennaio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 - 18ª emissione » sorteggiate il 10 gennaio 1985.

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1985.

Suncan, società per azioni, in Castelvetro Piacentino (Piacenza): Estrazione di obbligazioni.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° e 4 febbraio 1985.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1985.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1985.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1985; Cartelle fondiarie ed agrarie sorteggiate il 4 febbraio 1985.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1985.

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1985 (76ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1985.

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1985 (222ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1985 (16ª estrazione).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11:

Istituto bancario San Paolo di Torino, credito fondiario: Obbligazioni « Fondiarie, agrarie, opere pubbliche » sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni « 10 % - 1976-1996 » sorteggiate nel gennaio 1985.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1985.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1985.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni « 10 % - 1976-1996 » sorteggiate nel gennaio 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **1042**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 57, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di trenta per ogni anno ».

Art. 2.

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiopatologia prenatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1043**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

patologia ed ecologia animale;
parassitologia.

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

analisi chimica spettroscopica;
chimica fisica dello stato solido.

Nell'art. 94, relativo al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'elenco delle discipline dell'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi numerica.

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

micologia;
biologia cellulare.

L'art. 102, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 102. — In luogo delle vigenti precedenze tra esami e corsi, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha stabilito che:

1) fisica sperimentale (I e II corso) precede fisica terrestre;
2) mineralogia precede petrografia;
3) mineralogia precede cristallografia;
4) geografia precede geologia.

La richiesta di tesi può essere presentata solamente se sono stati sostenuti positivamente gli esami di:

istituzioni di matematiche;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
fisica sperimentale I corso;
fisica sperimentale II corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1044**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

economia sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1985, n. **21**.

Richiamo alle armi nel 1985 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa per addestramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1985 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

milleottantuno ufficiali, trecentosettanta sottufficiali e millesessanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei corpi dell'Esercito;

quarantaquattro ufficiali e cinquantanove sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1985

PERTINI

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1985
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 134

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 1985.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma per mancato funzionamento degli stessi nei giorni dal 7 al 14 gennaio 1985.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Roma, in data 15 gennaio 1985, con la quale si comunica il mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la detta corte nei giorni dal 7 al 14 gennaio 1985 a causa delle condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma nei giorni dal 7 gennaio al 14 gennaio 1985, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

(884)

DECRETO 9 febbraio 1985.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma per mancato funzionamento degli stessi dal 29 novembre al 5 dicembre 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Roma, in data 17 gennaio 1985, con la quale si comunica il mancato funzionamento degli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma dal 29 novembre al 5 dicembre 1984, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma dal 29 novembre 1984 al 5 dicembre 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici medesimi o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

(885)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Rinnovo dell'autorizzazione concessa all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Treviso - U.S.L. n. 10, per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 10 di Treviso in data 25 luglio 1983 intesa ad ottenere il rinnovo dei decreti autorizzatori per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 27 febbraio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Santa Maria dei Battuti - U.S.L. n. 10 di Treviso è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere debbono essere effettuate presso le sale operatorie delle divisioni prima e terza di chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria dei Battuti di Treviso.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Tommaseo Ponzetta prof. Tommaso, primario della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Simeoni dott. Mario, aiuto della divisione prima di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Bruschi dott. Enzo, aiuto della divisione prima di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Greselin dott. Silvio, aiuto presso la divisione prima di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Chiara dott. Giordano Bruno, assistente presso la divisione prima di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Fabi dott. Fabio, assistente presso la divisione prima di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Dapporto dott.ssa Laura, assistente presso la divisione prima di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

D'Ambrosio prof. Gaetano, primario della divisione terza di chirurgia generale dell'ospedale S. Maria dei Battuti di Treviso;

Di Falco dott. Giuseppe, aiuto presso la divisione terza di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Lavezzo dott. Pietro, assistente supplente presso la terza divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Ronsivalle dott. Salvatore, assistente supplente presso la terza divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

D'Annibale dott. Annibale, assistente presso la terza divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso;

Guccione dott. Carmelo, assistente presso la terza divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(936)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1985.

Emissione di certificati del Tesoro in Euroscudi, della durata di otto anni, con godimento 22 febbraio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « certificati », al tasso d'interesse del 9,60% annuo, per un importo in valore nominale di 600 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di otto anni con inizio il 22 febbraio 1985 e scadenza il 22 febbraio 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	Marco tedesco
1,31	Franchi francesi
0,0878	Lira sterlina
3,71	Franchi belgi
0,140	Franco lussemburghese
0,219	Corona danese
140	Lire italiane
0,256	Fiorino olandese
0,00871	Sterlina irlandese
1,15	Dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta di una « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati stessi, purché rechino numerazione progressiva, e la divisione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso. I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare « pagabile all'estero » dovranno essere al portatore nel taglio da 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato; il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 20 febbraio 1985 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in una soluzione il 22 febbraio 1993 al valore previsto dal successivo articolo 9.

I certificati fruttano un interesse annuo del 9,60% sul valore nominale in ECU, pagabile il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal 1986 e sino al 1993. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di gennaio precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla Banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equiva-

lente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabili all'estero », sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della Banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale allo importo della precedente valuta componente diviso per il numero di valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 600 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,50% ed una provvigione di collocamento pari all'1,25%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 22 al 28 febbraio 1985 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione del 9,60 per cento annuo.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verrà determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano cambi il 20 febbraio 1985.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Il giorno 22 febbraio 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nomi-

nali 600 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,80%, senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 20 febbraio 1985.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dello art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 88

(881)

DECRETO 13 febbraio 1985.

Determinazione dei criteri e delle modalità delle operazioni di liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1982, n. 303, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 129/1982 che ha previsto la cessazione degli interventi di soccorso al 30 settembre 1982 ed ha altresì determinato alla data del 31 dicembre 1982 il termine della relativa gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che ha trasferito al fondo per la protezione civile le assegnazioni di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 129/1982;

Visto l'art. 6, quattordicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha disposto la proroga della sopracitata gestione stralcio al 30 giugno 1984;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che ha ulteriormente prorogato il soprarichiamato termine al 31 dicembre 1984, nonché il successivo secondo comma che ha previsto, per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quinto e sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 1 della sopracitata legge n. 114/83 che attribuiscono, rispettivamente ai prefetti la definizione degli atti ancora pendenti ed al Ministero del tesoro di determinare con proprio decreto il termine per il compimento delle attività degli atti in parola, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che stabilisce le modalità di rendicontazione delle somme appositamente accreditate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai funzionari delegati, ancorché non dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Le prefetture delle zone terremotate, ciascuna nell'ambito della propria competenza, cureranno la definizione degli atti ancora pendenti al 31 dicembre 1984, data di cessazione della gestione stralcio di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, con le modalità vigenti alla predetta data e ultimeranno le relative operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 1985.

Art. 2.

Su richiesta delle prefetture di cui all'articolo precedente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla somministrazione a favore delle prefetture stesse dei fondi occorrenti per la liquidazione degli atti pendenti a carico del Fondo per la protezione civile previsto dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, al quale sono affluite le residue disponibilità al 31 dicembre 1984 delle contabilità speciali appositamente istituite per gli interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dalla predetta data del 30 giugno 1985, di cessazione dell'attività di liquidazione degli atti pendenti, le prefetture interessate presenteranno direttamente alle competenti Ragionerie regionali dello Stato i rendiconti relativi alla liquidazione degli atti pendenti, per l'esame ed il successivo inoltro alle delegazioni regionali della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(938)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 2.772.350.278 a favore della regione Liguria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 306.815.150, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Liguria;

Vista la nota n. 97307/8111, dell'11 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Liguria, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 3.258.140.378, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Liguria, nel limite di L. 2.772.350.278;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 2.772.350.278, a favore della regione Liguria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 55

(887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Pino Francesco e Carmelo di Pino Carmelo, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Autocarrozzeria industriale S. Andrea di Adele Aliquò, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Pino Francesco e Carmelo di Pino Carmelo, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Autocarrozzeria industriale S. Andrea di Adele Aliquò, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Valcalepio, con sede in Credaro (Bergamo) e stabilimento in Castelli Caleppio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magnex, in Milano, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Castellana, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.S.A. di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede in Mesero e stabilimenti in Mesero e Magenta (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Pagnoni di Monza (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Idealclima S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Spartacus S.r.l., con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ellettre cartotecnica S.p.a., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Micheli Carlo di E. - Industria tessile elastici, con sede e stabilimento ed uffici di Milano, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grove Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Voghera (Pavia) ed uffici in Voghera (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova acciaieria di Pisogne, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Induma S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Palazzolo Milanese (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo, con sede e stabilimento in Bollate (Milano) e Minorbio (Milano), è prolungata al 4 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socosme - Costruzioni metalliche, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dima, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fisca di Bosi Fioravanti Massimo, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar, con sede e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestioni riunite Toscana gomma S.p.a. di Robbio (Pavia), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Catena S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prandoni Dario S.p.a., con sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura E. Tosi, con sede in Milano, stabilimento ed ufficio in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Inveruno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uerophon, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Bozzolo e Quistello (Mantova), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sabo, con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria laterizi Pastore, con sede e stabilimento in Pizzale (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valdata - Industria laterizi di F. Valdata, con sede e stabilimento in Corana, ufficio tecnico di Milano, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Varzi, con sede in Codevilla (Pavia) e stabilimento in Varzi (Pavia), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guglielmo Massoni, con sede e stabilimento in Stradella (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bordi Sport, con sede e stabilimento in Corbetta (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aros S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Motor Junior, con sede e stabilimento in Garlasco (Pavia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Guenzani, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Morari di Morari Giuseppe e Marilena, con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Lenzi di Trento, è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica artistica S. Giuseppe di Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.P.A. - Industria mobili prefabbricati affini, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecmeco S.p.a., con sede e stabilimento in Rieti, frazione Vazia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a., con sede e stabilimento in Roma ora S.p.a. I.M.E.A., è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilia, con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Cascine Vica di Rivoli (Torino) e stabilimenti in Cascine Vica di Rivoli, Beinasco e Moncalieri, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Reg Mas di Maccherone Domenico di Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 26 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati di Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlati Dalmas & Figli, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro Corio (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Lenzi di Trento, è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Cascine Vica di Rivoli (Torino) e stabilimenti in Cascine Vica di Rivoli, Beinasco e Moncalieri, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Reg Mas di Maccherone Domenico di Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati di Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli, con sede in Borgaro e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.T.M. - Cinotto tecnomeccanica S.p.a. di Valperga (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Lenzi di Trento, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(842)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 14 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola zootecnica Ponte delle Tavole a r.l., con sede in Agugliano (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 29 maggio 1972, rep. 79327, reg. soc. 5464;

società cooperativa agricola Consorzio per la tutela del Vino Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi a r.l., con sede in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito Covello in data 30 novembre 1969, rep. 11981, reg. soc. 4934;

società cooperativa agricola S. Martino a r.l., con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Peruzzi in data 30 giugno 1958, rep. 9069, reg. soc. 13990;

società cooperativa agricola fra Produttori agricoli a r.l., con sede in Bientina (Pisa), costituita per rogito Antoni in data 5 luglio 1954, rep. 9297, reg. soc. 2203;

società cooperativa agricola La Maestà a r.l., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 15 marzo 1977, rep. 104439, reg. soc. 6715;

società cooperativa agricola La Famiglia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Lechi in data 10 giugno 1973, rep. 31, reg. soc. 154567;

società cooperativa agricola Agrozootecnica Loiano a r.l., con sede in Loiano (Bologna), costituita per rogito Lovato in data 3 maggio 1973, rep. 3987, reg. soc. 20100;

società cooperativa agricola Stalla sociale di Crevalcore a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Franchi in data 13 gennaio 1976, rep. 109534, reg. soc. 22613;

società cooperativa agricola Agro-zootecnica Valle Fiorita a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Rossi in data 26 gennaio 1977, rep. 19526, reg. soc. 23919;

società cooperativa agricola Caseificio sociale Cassola a r.l., con sede in Crespellano (Bologna), costituita per rogito Gallo in data 12 gennaio 1974, rep. 13949, reg. soc. 20816;

società cooperativa agricola Co.Fru.Mo. - Cooperativa frutticoltori Molinella a r.l., con sede in frazione Molinella (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 28 giugno 1973, rep. 17590, reg. soc. 20178;

società cooperativa agricola CASP - Monterenzio a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito Ferrari-Trecate in data 20 febbraio 1978, rep. 147, reg. soc. 25579;

società cooperativa agricola Stalla sociale di Molinella a r.l., con sede in frazione Molinella (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 9 gennaio 1976, rep. 19026/3492, reg. soc. 22586;

società cooperativa agricola Cooperativa utenti macchine agricole - Sarmato - C.U.M.A. a r.l., con sede in C. S. Giovanni (Piacenza), costituita per rogito Tragliaferro in data 19 febbraio 1970, rep. 30901, reg. soc. 3050;

società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Viticultori di Travo a r.l., con sede in Piacenza, costituita per rogito Gamberale in data 15 maggio 1978, rep. 2989, reg. soc. 4761;

società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Viticultori di Perino a r.l., con sede in Piacenza, costituita per rogito Gamberale in data 15 maggio 1978, rep. 2988, reg. soc. 4760;

società cooperativa agricola Imprenditori agricoli Scortichino a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 16 febbraio 1977, rep. 104173, reg. soc. 4812;

società cooperativa agricola Cooperativa produttori zootecnici parmensi a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Borri in data 30 aprile 1977, rep. 58343, reg. soc. 8650;

società cooperativa agricola Nevilà a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 8 gennaio 1979, rep. 19291, reg. soc. 33990;

società cooperativa agricola Co.P.A.S. - Consorzio provinciale agricolo savonese - Soc. coop. a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito Motta in data 29 marzo 1977, rep. 88488, reg. soc. 5854;

società cooperativa agricola Appennino a r.l., con sede in Altare (Savona), costituita per rogito Lepri in data 7 luglio 1977, rep. 20231, reg. soc. 5914;

società cooperativa Frantoio sociale cooperativo cartarese a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Donato in data 2 luglio 1962, rep. 40559, reg. soc. 696;

società cooperativa agricola Agroflora a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 30 ottobre 1969, rep. 42887, reg. soc. 41/69;

società cooperativa agricola Valle Crati a r.l., con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 28 febbraio 1978, rep. 11201, reg. soc. 2678;

società cooperativa agricola Madonna del Soccorso a r.l., con sede in Canna (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 21 febbraio 1969, rep. 43085, reg. soc. 323;

società cooperativa agricola C.O.F.A. - Cooperativa olivicultori associati - a r.l., con sede in Francavilla Angitola (Catanzaro), costituita per rogito Ruscio in data 19 novembre 1975, rep. 5004, reg. soc. 363;

società cooperativa agricola Alaca a r.l., con sede in S. Sostene (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 21 ottobre 1970, rep. 68997, reg. soc. 1552;

società cooperativa agricola Il Progresso a r.l., con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 22 novembre 1966, rep. 21952, reg. soc. 2744;

società cooperativa agricola Ortiano S. Isidoro a r.l., con sede in Longobucco (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 27 settembre 1973, rep. 26742, reg. soc. 821;

società cooperativa agricola The Blak Rose a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Fiori in data 9 maggio 1980, rep. 26918, reg. soc. 8674;

società cooperativa agricola La pecora nera a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Donati in data 29 ottobre 1980, rep. 155706, reg. soc. 9060;

società cooperativa agricola La Rinascita a r.l., con sede in Acerenza (Potenza), costituita per rogito Poloso in data 12 dicembre 1949, rep. 161, reg. soc. 295;

società cooperativa agricola L'Avvenire dei contadini a r.l., con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito Madeo in data 4 dicembre 1949, rep. 1687, reg. soc. 298.

(572)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 3 novembre 1984: « Normativa per la registrazione degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (Pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 344 del 15 dicembre 1984).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* qui appresso indicate:

alla pag. 4: Art. 2.A.5.2, riga 7, dove è scritto: « 37 C ± 1 'C », leggasi: « 37 °C ± 1 °C »;

alla pag. 5: Art. 2.A.5.4.2.1, riga 13, dove è scritto « eguenti », leggasi: « seguenti »;

alla pag. 6:

Art. 2.A.6.1, riga 2, dove è scritto: « 2.A.1 », leggasi: « 2.A.4 »;

Art. 2.A.6.2.1, riga 9, dove è scritto: « dim », leggasi: « Ohm »;

Art. 2.A.6.2.7, riga 6, dove è scritto: « -8% e -15% », leggasi: « 8 % e 15 % »;

alla pag. 7:

Art. 2.A.8.1:

riga 10, dove è scritto: « 37 °C ± 7 °C », leggasi: « 37 °C ± 1 °C »;

riga 12, dove è scritto: « 43 °C = 1 °C », leggasi: « 43 °C ± 1 °C »;

Art. 2.A.8.2.2:

riga 2, dove è scritto: « elettrostimolarità », leggasi: « salita »;

riga 8, dove è scritto: « e », leggasi: « o »;

righe 9 e 10, dove è scritto: « elettrostimolatore stimolatore », leggasi: « delle »;

Art. 2.A.8.2.3, riga 1, dove è scritto: « +9.999 V ± imV », leggasi: « +9,999 V ± 1 mV »;

alla pag. 8:

Art. 2.A.8.2.4:

riga 6, dove è scritto: « 0.1 », leggasi: « 0,1 »;

riga 7, dove è scritto: « 0.1 », leggasi: « 0,1 »;

Art. 2.A.8.2.5, riga 8, dove è scritto: « +9 V », leggasi: « ± 8 V »;

Art. 2.A.8.2.7, riga 3, dove e scritto: « Oms » leggasi: « O ms »;

Art. 2.A.8.2.8, riga 3, dove è scritto: « 999.9 », leggasi: « 999,9 »;

Art. 2.A.8.3.4:

riga 2, dove è scritto: « (Fig. 3b) per gli elettrostimolatori atrioguidàti »; leggasi: « (Fig. 3b per gli elettrostimolatori atrioguidati) »;

riga 5, dove è scritto: « modo he », leggasi: « modo che »;

riga 6, dove è scritto: « F = 1.000 .60/P », leggasi: « F = 1.000 * 60/P »;

riga 11, sopprimere « /la »;

alla pag. 9:

Art. 2.A.8.3.5, riga 16, dove è scritto: « 10.000 », leggasi: « 10.500 »;

Art. 2.A.8.3.6:

riga 7, dove è scritto: « IT », leggasi: « T »;

riga 23, dove è scritto: « fig. 3 », leggasi: « fig. 8 »;

Art. 2.A.8.3.7:

nel titolo dove è scritto: « prodotto », leggasi: « prodotta »;

riga 6, dove è scritto: « T = », leggasi: « Δ T = »;

riga 26, dove è scritto: « T », leggasi: « Δ T »;

riga 28, dove è scritto: « (13 », leggasi: « (I 3 »;

riga 31, dove è scritto: « (13 », leggasi: « (I 3 »;

alla pag. 10:

Art. 2.A.8.3.8, riga 1, dove è scritto: « gli trumenti », leggasi: « gli strumenti »;

Art. 2.A.8.3.9:

riga 8, dove è scritto: « -0.5 », leggasi: « -0,5 »;

riga 9, dove è scritto: « ±0.5 », leggasi: « +0,5 »;

riga 14, dove è scritto: « + », leggasi: « ± »;

riga 16, dove è scritto: « + », leggasi: « ± »;

Art. 2.A.8.3.10:

riga 4, dove è scritto: « (C = 50 F; », leggasi: « C = 50 μF; »;

riga 7, dove è scritto: « (fig. 13b », leggasi: « (fig. 15b »;

Art. 2.A.9.1, riga 4, dove è scritto: « cemento e vetro », leggasi: « cemento o vetro »;

Art. 2.A.9.2:

riga 9, dove è scritto: « pari a 42 g », leggasi: « pari a 40 g »;

riga 12, dove è scritto: « del », leggasi: « dal »;

alla pag. 11:

Sezione B - ELETTROCATETERE:

riga 1, dove è scritto: « essre », leggasi: « essere »;

riga 2, dove è scritto: « egue », leggasi: « segue »;

Art. 2.B.4.2:

riga 12, dove è scritto: « mm; », leggasi: « mm²; »;

riga 15, dove è scritto: « ammess », leggasi: « ammessi »;

alla pag. 12:

Art. 2.B.5.2.2, riga 4, dove è scritto: « in mm; », leggasi: « in mm²; »;

Art. 2.B.5.3, riga 3, dove è scritto: « 23 C + 5 C », leggasi: « 23° C ± 5° C »;

Art. 2.B.7.1.3, riga 2, dove è scritto: « mm. », leggasi: « mm². »;

Art. 2.B.7.1.4, riga 5, dove è scritto: « traversa », leggasi: « trasversa »;

alla pag. 13:

Art. 2.B.7.2, riga 4, dove è scritto: « 23 C + 5 C », leggasi: « 23° C ± 5° C »;

Art. 2.B.7.2.1:

riga 4, dove è scritto: « (10 + 5) m. », leggasi: « (10 ± 5) mA. »;

riga 4, dove è scritto: « +2 % », leggasi: « ±2 % »;

Art. 2.B.7.2.2:

riga 11, dove è scritto: « scendere i 60 MA », leggasi: « eccedere i 60 μA »;

riga 14, dove è scritto: « 60 MA », leggasi: « 60 μA »;

Art. 2.B.7.2.4, riga 2, dove è scritto: « 4.9 », leggasi: « 4,9 »;

Art. 2.B.7.2.5, riga 3, dove è scritto: « 9.8 », leggasi: « 9,8 »;

Art. 2.B.7.2.6:

riga 7, dove è scritto: «0.8 mm, (1.6», leggasi: «0,8 mm (1,6»;

riga 16, dove è scritto: «inoltrate», leggasi: «inalterate»;

Art. 2.B.7.2.7:

riga 17, dove è scritto: «termico di», leggasi: «termico consiste di»;

riga 21, dove e scritto: «tecniche», leggasi: «termiche»;

alla pag. 14:

Art. 3.1.b, riga 3, dove è scritto: «sprimentazione», leggasi: «sperimentazione»;

Art. 3.3, nel titolo dove è scritto: «solo quella», leggasi: «solo per quella»;

alla pag. 16:

Tabella II:

riga 2, dove è scritto: «—55», leggasi: «—35»;

riga 3, dove è scritto: «—3; ± 0», leggasi: «—3; + 0»;

riga 3, dove è scritto: «—5; ± 10», leggasi: «—5; + 10»;

alla Fig. 1, dove è scritto: «20», leggasi «2»;

alla pag. 22, alla Fig. 15a, dove è scritto: «100 kΩ», leggasi: «100 Ω»;

alla pag. 24, alla Fig. 20, nella didascalia dove è scritto: «miocardio», leggasi: «miocardico»;

alla pag. 27, sotto l'allegato 1 in corrispondenza della lettera M: alla riga 1, dove è scritto: «di più in», leggasi: «in più di»;

alla pag. 29, sotto l'allegato 3 all'Art. 3.1.1.3, riga 1, dove e scritto: «ppM», leggasi: «ppm»;

alla pag. 29, sotto l'allegato 3:

Art. 3.1.2, riga 1, dove è scritto: «Politetrafluoroetilene, resine epossidiche: purchè», leggasi:
«Politetrafluoroetilene
Resine epossidiche: purchè»;

Art. 3.2.1.1, riga 3, inserire una interlinea tra la riga 3 e la riga 4;

Art. 3.2.1.3, riga 4, dove è scritto: «Ne», leggasi «N e»;

Art. 3.2.1.5, riga 5, dove è scritto: «15 ml di», leggasi: «15 ml con»;

alla pag. 30:

Art. 3.2.1.10, riga 2, dove è scritto: «stagno (1.0», leggasi: «stagno, argento (1.0»;

Art. 3.2.2, riga 9, dove è scritto: «superficie 0.5 ml», leggasi: «superficie/0.5 ml»;

Art. 3.3.1.4, nel titolo dove è scritto: «espresione», leggasi: «espressione»;

Art. 3.3.2.1:

riga 3, dove è scritto: «diazonico», leggasi: «diazonio»;

riga 7, dove è scritto: «idazonio», leggasi: «diazonio»;

alla pag. 31:

Art. 3.3.3.2, righe 11 e 12, dove è scritto: «a-
cqua»,
leggasi: «ac-
qua»;

Art. 3.3.3.4, riga 21, dove è scritto: «benza», leggasi: «banza»;

Art. 3.3.3.5, riga 8, dove è scritto: «8», leggasi: «16»;

alla pag. 32:

Art. 3.3.4.2, riga 12 dove è scritto: «standar di difebilamina», leggasi: «standard di difenilammina»;

Art. 3.3.4.4, riga 12, dove è scritto: «assorbimento», leggasi: «assorbanza».

(807)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di gennaio 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1985 rispetto a gennaio 1984 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1985 rispetto a gennaio 1983 risulta pari a più 22,2 (ventiduevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(988)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi chimica e microbiologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale «S. Giacomo»

Si comunica che il comune di Sarnano (Macerata), con decreto del presidente della giunta delle Marche 20 settembre 1984, n. 18191, è stato autorizzato, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale «S. Giacomo», approvate con decreto ministeriale n. 1869 del 30 dicembre 1978.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale n. 1869 del 30 dicembre 1978, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Giacomo» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(850)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Immissione, a domanda, degli idonei iscritti nelle graduatorie degli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, nei ruoli del Ministero per i beni culturali ed ambientali in applicazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n 33;

Vista la legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa alla mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e in particolare l'art. 2, primo e secondo comma;

Accertata la consistenza numerica al 30 giugno 1984 della riserva di posti accantonata negli organici dei singoli ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali in osservanza dell'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della citata legge n. 33/1980;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 44, e precisamente:

consigliere, decreto ministeriale 28 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 250;

ispettore archeologo, decreto ministeriale 26 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 164;

ispettore storico dell'arte, decreto ministeriale 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 249;

architetto, decreto ministeriale 5 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 245;

bibliotecario, decreto ministeriale 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 243;

archivista di Stato, decreto ministeriale 4 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 244;

esperto, decreto ministeriale 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 242;

segretario, decreto ministeriale 5 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 166;

ragioniere, decreto ministeriale 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 165;

documentalista e aiuto bibliotecario, decreto ministeriale 26 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 257;

restauratore, decreto ministeriale 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 248;

disegnatore, decreto ministeriale 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 246;

geometra, decreto ministeriale 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 254;

addetto di laboratorio, decreto ministeriale 28 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 247;

coadiutore, decreto ministeriale 28 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 256;

assistente, decreto ministeriale 11 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 251;

operatore tecnico, decreto ministeriale 10 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 252;

commesso, decreto ministeriale 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 253;

operaio specializzato, qualificato e comune, decreto ministeriale 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, fogio n. 255;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta a domanda la immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali del personale risultato idoneo agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980.

L'immissione nella qualifica iniziale dei singoli ruoli è riservata agli idonei, non ancora immessi in ruolo, iscritti nelle rispettive graduatorie, che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti prescritti e siano in servizio nella carriera, se personale di ruolo, nella qualifica, se personale assunto ex legge n. 285/77, che hanno dato titolo all'ammissione ai predetti esami di idoneità.

L'immissione in ruolo avverrà nel limite dei posti di seguito indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio:

Consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica:

Sede	Numero dei posti
Ancona	1
Bologna	3
Cagliari	3
Campobasso	2
Cremona	1
Firenze	8
Genova	3
Gorizia	1
Mantova	1
Milano	3
Modena	2
Padova	2
Parma	1
Pavia	1
Perugia	1
Pisa	1
Sassari	1
Siena	1
Torino	3
Trieste	1
Venezia	4
Verona	1
Totale	45

Ispettore archeologo nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

Sede	Numero dei posti
Chieti	4
Firenze	2
Napoli	2
Perugia	1
Pompei	2
Potenza	1
Reggio Calabria	2
Trieste	1
Totale	**15**

Ispettore storico dell'arte nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

Sede	Numero dei posti
Cagliari	1
Campobasso	2
Caserta	3
Cosenza	1
Matera	1
Napoli	5
Pompei	3
Salerno	5
Totale	21

Architetto nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

Sede	Numero dei posti
Ancona	2
Arezzo	1
Bologna	5
Brescia	2
Cagliari	3
Genova	2
Milano	3
Padova	2
Pisa	1
Ravenna	3
Sassari	4
Siena	1
Torino	6
Trieste	3
Venezia	4
Verona	3
Totale	45

Bibliotecario nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva:

Sede	Numero dei posti
Cagliari	3
Cremona	2
Firenze	18
Genova	2
Gorizia	2
Milano	11
Modena	4
Padova	4
Pavia	2
Pisa	2
Sassari	3
Torino	4
Venezia	10
Totale	67

Archivista di Stato nel ruolo degli archivisti della carriera direttiva degli archivi di Stato:

Sede	Numero dei posti
Ascoli Piceno	1
Asti	1
Cagliari	2
Cuneo	1
Cremona	1
Forlì	2
Imperia	1
Lucca	1
Mantova	2
Milano	5
Modena	2
Palermo	4
Ravenna	2
Reggio Emilia	1
Savona	1
Siena	1
Torino	4
Trento	2
Treviso	1
Trieste	2
Varese	1
Venezia	7
Vercelli	1
Totale	46

Esperto nel ruolo degli esperti della carriera direttiva:

Sede	Numero dei posti
Firenze	1
Roma	1
Totale	2

Segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica:

Sede	Numero dei posti
Ancona	1
Arezzo	1
Asti	1
Brescia	1
Catania	1
Chieti	1
Cremona	2
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	1
Livorno	1
Lucca	1
Macerata	1
Messina	1
Milano	1
Modena	1
Nuoro	1
Padova	2
Pavia	2
Rovigo	1
Sassari	2
Savona	1
Torino	2
Trento	1
Venezia	2
Vercelli	1
Totale	32

Ragioniere nel ruolo della carriera di concetto di ra[illegible] dell'amministrazione centrale e periferica:

Sede	Numero dei posti
Bologna	4
Cagliari	2
Cosenza	1
Firenze	4
Lucca	1
Mantova	1
Milano	4
Pisa	1
Potenza	1
Siena	1
Trento	1
Trieste	1
Urbino	1
Venezia	1
Totale	24

Documentalista e aiuto bibliotecario nel ruolo dei documentalisti e aiuto bibliotecari della carriera di concetto:

Sede	Numero dei posti
Ancona	2
Arezzo	1
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	6
Cremona	4
Cuneo	1
Genova	4
Gorizia	2
L'Aquila	2
Lucca	1
Mantova	3
Milano	13
Modena	3
Padova	4
Palermo	2
Parma	2
Pavia	3
Perugia	2
Pisa	1
Ragusa	1
Ravenna	1
Sassasi	4
Siracusa	1
Siena	1
Torino	14
Trento	1
Trieste	4
Urbino	1
Venezia	13
Vercelli	1
Verona	2
Vicenza	1
Totale	103

Restauratore nel ruolo dei restauratori della carriera di concetto:

Sede	Numero dei posti
Agrigento	1
Ancona	2
Arezzo	1
Bologna	4
Brescia	1
Cagliari	3
Campobasso	4
Catania	1
Chieti	3
Como	1
Firenze	4
Genova	4
L'Aquila	3
Lucca	1
Macerata	1
Mantova	3
Milano	2
Modena	1
Padova	4
Palermo	1
Parma	1
Pavia	1
Perugia	4
Pisa	5
Ravenna	1
Siena	3
Torino	10
Trieste	1
Urbino	3
Venezia	7
Verona	1
Totale	82

Disegnatore nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto:

Sede	Numero dei posti
Ancona	1
Brescia	1
Cagliari	2
Caserta	5
Genova	1
Milano	5
Napoli	4
Padova	5
Perugia	3
Pompei	7
Potenza	1
Roma	7
Salerno	4
Torino	3
Venezia	1
Totale	50

Geometra nel ruolo dei geometri della carriera di concetto:

Sede	Numero dei posti
Ancona	1
Bari	1
Cagliari	3
Caserta	3
Firenze	4
Genova	1
Mantova	1
Milano	1
Napoli	3
Padova	3
Pisa	1
Pompei	6
Potenza	1
Ravenna	1
Reggio Calabria	1
Roma	3
Salerno	3
Sassari	1
Taranto	2
Torino	4
Urbino	1
Venezia	1
Totale	46

Addetto di laboratorio nel ruolo degli addetti di laboratorio della carriera di concetto:

Sede	Numero dei posti
Milano	1
Torino	1
Venezia	2
Totale	4

Coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica:

Sede	Numero dei posti
Ancona	8
Ascoli Piceno	1
Asti	2
Bologna	8
Brescia	2
Cagliari	10
Chieti	2
Como	1
Cremona	1
Cuneo	1
Firenze	26
Forlì	2
Genova	13
Gorizia	2

Sede	Numero dei posti
Grosseto	1
Imperia	2
L'Aquila	2
Lucca	2
Mantova	3
Milano	19
Modena	4
Novara	2
Padova	6
Pavia	2
Parma	4
Perugia	5
Pesaro	1
Pisa	13
Pordenone	1
Ravenna	2
Rovigo	1
Sassari	5
Siena	8
Sondrio	1
Torino	18
Treviso	1
Trieste	5
Varese	1
Venezia	14
Vercelli	2
Verona	2
Vicenza	1
Totale	207

Assistente nel ruolo degli assistenti del personale della carriera esecutiva:

Sede	Numero dei posti
Ancona	6
Bologna	2
Brescia	3
Cagliari	2
Chieti	4
Firenze	1
Genova	9
L'Aquila	1
Mantova	1
Milano	12
Modena	1
Padova	6
Perugia	4
Pisa	1
Ravenna	2
Sassari	1
Trieste	3
Venezia	1
Totale	60

Operatore tecnico nel ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva:

Sede	Numero dei posti
Agrigento	1
Ancona	5
Asti	2
Bologna	14
Brescia	1
Cagliari	1
Campobasso	5
Catania	1
Chieti	4
Como	1
Firenze	23
Genova	6
L'Aquila	2
Lucca	2
Mantova	2
Milano	13
Novara	1
Padova	2
Palermo	3
Parma	2
Pavia	1
Perugia	3
Ravenna	2
Sassari	3
Torino	11
Trento	3
Trieste	3
Urbino	3
Venezia	8
Verona	2
Totale	130

Commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica:

Sede	Numero dei posti
Chieti	5
Cremona	1
Genova	6
Gorizia	1
L'Aquila	2
Mantova	1
Milano	4
Pavia	1
Trento	2
Trieste	9
Venezia	7
Verona	5
Udine	2
Totale	46

Operaio specializzato nel ruolo del personale operaio:

Sede	Numero dei posti
Ancona	2
Bologna	2
Cagliari	2
Chieti	2
Genova	2
Napoli	2
Perugia	2
Pompei	2
Roma	4
Torino	2
Trieste	2
Venezia	2
Totale	26

Operaio qualificato nel ruolo del personale operaio:

Sede	Numero dei posti
Bari	2
Bologna	1
Cagliari	2
Chieti	1
Genova	2
L'Aquila	1
Matera	2
Napoli	2
Padova	1
Parma	1
Perugia	2
Roma	4
Salerno	2
Torino	2
Trieste	2
Urbino	2
Verona	1
Totale	30

Operaio comune nel ruolo del personale operaio:

Sede	Numero dei posti
Ancona	3
Asti	1
Bari	2
Bologna	13
Cagliari	6
Campobasso	2
Chieti	10
Genova	22
L'Aquila	1
Matera	2
Modena	8
Napoli	34
Padova	2
Parma	8
Perugia	6
Pompei	32
Ravenna	5
Roma	81
Salerno	14
Sassari	3
Torino	11
Trento	2
Trieste	12
Urbino	2
Venezia	9
Verona	2
Totale	293

Art. 2.

La domanda di immissione in ruolo, redatta su carta legale, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - Roma Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La domanda può essere prodotta esclusivamente per la immissione nella qualifica per la quale è stato superato l'esame di idoneità e per una delle sedi vacanti indicate per la qualifica stessa nel precedente art. 1.

Qualora vengano indicate più sedi la domanda sarà considerata utilmente prodotta per la prima delle sedi richieste.

Non verranno prese in considerazione domande che non contengano richiesta di sede.

Il personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977 deve allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipende che attesti la continuità della prestazione di lavoro ai sensi della legge n. 285/1977, anche se effettuata in uffici diversi.

Il personale di ruolo deve allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipende, che attesti la continuità del servizio prestato in carriera che dava titolo all'ammissione agli esami di idoneità.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

cognome, nome, luogo e data di nascita;

qualifica e ufficio ove attualmente prestano servizio, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione;

qualifica per la quale chiedono l'immissione in ruolo;

sede richiesta per l'immissione in ruolo;

l'indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal capo dell'ufficio ove il candidato presta servizio.

Art. 3.

In relazione a ciascuna delle sedi di servizio sarà disposta l'immissione in ruolo degli idonei che l'abbiano richiesta, nel limite dei posti indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio nel precedente art. 1 e nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie degli esami di idoneità indetti ai sensi del decreto interministeriale 29 maggio 1980.

Art. 4.

Coloro, che non siano immessi in ruolo in applicazione del presente decreto conservano la loro posizione nella graduatoria generale, unitamente a coloro che non abbiano prodotto domanda.

Art. 5.

Il personale che ai sensi del presente decreto conseguirà il diritto all'immissione in ruolo dovrà produrre, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti, indicati negli articoli 4 e 5 del bando degli esami di idoneità (decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1980).

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Il personale di cui al precedente articolo conseguirà la nomina in prova nella qualifica per la quale ha sostenuto gli esami di idoneità e verrà assegnato in servizio in uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali ubicati nella sede richiesta, fatte salve le esigenze degli istituti con competenza ultraprovinciale.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, conservando peraltro la loro posizione nella graduatoria generale.

Durante il primo quinquennio di servizio a decorrere dalla nomina in prova, è consentita la mobilità esclusivamente nell'ambito della regione di assegnazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1985
Registro n. 2, *foglio n.* 195

Schema di domanda

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

..l.. sottoscritt... . . . . (cognome e nome), nat.. a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente a . . . . via . . . . n. . c.a.p. . . ., avendo superato gli esami di idoneità per la qualifica di . . . .indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, chiede, in applicazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, l'immissione nel ruolo della carriera . . . . . . con la qualifica di . . . . . . per la sede di . . . . (1).

Dichiara di prestare attualmente servizio presso . . . . e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione.

Alla presente allega la dichiarazione del capo dell'ufficio relativa alla continuità del servizio prestato nella qualifica per la quale è stato assunto ai sensi della legge n. 285/1977 e per la quale ha sostenuto l'esame di idoneità (2).

Alla presente allega la dichiarazione del capo dell'ufficio relativa alla continuità del servizio prestato in carriera immediatamente inferiore a quella per la quale ha sostenuto l'esame di idoneità (3).

L'indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione è il seguente

Data, .

Firma (4) .

N.B. — Alla domanda non vanno allegati titoli, ad eccezione della dichiarazione di continuità del servizio.

(1) Indicare una sola città.

(2) Per i giovani assunti ex legge n. 285/1977.

(3) Per il personale di ruolo dello Stato.

(4) La firma apposta sulla domanda, da prodursi in carta legale, va autenticata dal capo dell'ufficio ove il candidato presta servizio.

(828)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore tecnico centrale per il contingente della scuola elementare.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1976, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante le norme dello stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile dello Stato;

Veduta la legge 25 marzo 1982, n. 108, riguardante la modifica dell'art. 51, comma undicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutazione dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, recante disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduta la legge 17 aprile 1984, n. 79, concernente, tra l'altro, l'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato;

Veduto il decreto ministeriale 14 luglio 1984, con il quale si è provveduto alla ripartizione funzionale della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici centrali;

Veduto il decreto ministeriale 4 luglio 1984, con il quale sono stati stabiliti i titoli e gli argomenti del colloquio per la qualifica di ispettore tecnico centrale per il contingente per l'istruzione elementare;

Considerato che risultano disponibili tre posti nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore tecnico centrale, contingente per la scuola elementare;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore tecnico centrale per il contingente della scuola elementare (*).

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli ispettori tecnici periferici appartenenti alla dotazione organica del contingente della scuola elementare di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo di cui alla tabella *A* allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea.

L'anzianità di servizio nel ruolo ed il titolo di studio previsti dal presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nel la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo della domanda, che verrà presentata a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile e il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito);

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo è stato conseguito;

c) l'ufficio di titolarità e, se diverso, quello presso il quale attualmente presta servizio;

d) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione nel ruolo degli ispettori tecnici periferici — contingente per la scuola elementare — nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia e la durata dei periodi stessi goduti dopo l'immissione nel ruolo predetto. In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nel ruolo del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

(*) Con decreto ministeriale 24 novembre 1984, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale alla* pag. 1282 il numero dei posti messi a concorso è stato elevato da tre a cinque.

e) di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, il candidato dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

f) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

g) di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 e di non essere sottoposto a procedimento penale;

h) il domicilio nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, in occasione dell'inoltro della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *A* al presente decreto. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni e legalizzazioni.

I candidati dovranno allegare la fedele traduzione in italiano, da loro sottoscritta, di ogni eventuale documento presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in lingua diversa dall'italiano;

2) elenco in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni, di cui al successivo art. 5;

4) *curriculum* in cinque copie, sottoscritto dal candidato sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica, di direzione ed ispettiva.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda e separatamente dalla stessa e dai documenti di cui sopra, il candidato dovrà far pervenire, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, le eventuali pubblicazioni successive alla immissione nei ruoli ispettivi.

I tre plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato dall'elenco di cui al punto 3) del precedente art. 4, saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura « Concorso a ispettore tecnico centrale per la scuola elementare ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa, opere dattiloscritte o manoscritte.

Le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo del pacco contenente le pubblicazioni che verrà consegnato a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 6.

Esclusione

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, la esclusione dal concorso oltre che di coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti anche di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, sarà nominata con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

Valutazione

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo di 100 punti, dei quali 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio integrativo.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *A* al presente decreto.

La commissione stabilisce preliminarmente i coefficienti numerici di valutazione dei titoli entro i punteggi massimi stabiliti nella tabella medesima.

Saranno valutate soltanto le pubblicazioni successive alla immissione del candidato nei ruoli ispettivi.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni o parti di essi, prodotti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3. Non saranno, inoltre, oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza la indicazione del contributo personale dei singoli autori che deve essere specificato a stampa nel testo.

Art. 10.

Colloquio

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto.

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio.

L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sara data comunicazione ai candidati con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio con la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 10 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 12.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato il colloquio con la votazione minima prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentrano nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autentica di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella di ricezione della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Art. 14.

Nomina - Decadenza

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore tecnico centrale in prova per la scuola elementare e svolgeranno la loro funzione presso il Ministero della pubblica istruzione.

La nomina decorre dalla data d'inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico.

A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici centrali verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla restituzione del personale nominato ispettore tecnico centrale in prova al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo medesimo, ovvero, a concedere al personale predetto la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

I candidati che non presenteranno la documentazione di rito entro il termine stabilito nel precedente art. 13 saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. I candidati che avranno accettato la nomina con l'assegnazione della sede decadranno dal precedente impiego di ruolo con effetto dalla data fissata per l'assunzione del servizio. Decadranno ugualmente dalla nomina i candidati che, pur avendola accettata, non avranno assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 15.

Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso medesimo.

L'Amministrazione, trascorsi i termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 16.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1984
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 55

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli di servizio (fino a punti 10):

1) servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale ispettivo;

2) servizio di ruolo effettivamente prestato in Italia e/o all'estero nella carriera del personale direttivo delle scuole statali;

3) incarichi ispettivi espletati prima della immissione nel ruolo del personale ispettivo.

Titoli di studio e di cultura (fino a punti 25):

1) diploma di laurea oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso (si valuta la laurea conseguita con il punteggio più favorevole e con la votazione minima di 88/110);

2) altro diploma di laurea (escluso quello richiesto per la ammissione al concorso);

3) diplomi di istituti di istruzione superiore e/o post-secondari;

4) diplomi universitari *post-lauream* di specializzazione e/o perfezionamento;

5) abilitazioni all'insegnamento secondario conseguite in esami di Stato e abilitazioni ed idoneità conseguite nei concorsi, per esami e/o per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente ed educativo della scuola statale;

6) idoneità conseguita nei concorsi, per esami e/o per titoli ed esami, per il reclutamento del personale direttivo della scuola statale;

7) idoneità conseguita nei concorsi ad ispettore centrale o a dirigente superiore;

8) idoneità conseguita nei concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore scolastico;

9) maturi e ternati in concorsi universitari, liberi docenti, lettori presso università italiane e straniere;

10) incarichi di insegnamento universitario; superamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca; assistentato di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione superiore, sempreché non sia stato utilizzato per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore.

Per i titoli di servizio, di studio e di cultura la commissione giudicatrice stabilirà preliminarmente i coefficienti numerici di valutazione entro i punteggi massimi indicati nella tabella.

Pubblicazioni (fino a punti 15):

si valutano soltanto le pubblicazioni successive alla immissione dei candidati nei ruoli ispettivi.

(Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione senza l'indicazione del contributo personale dei singoli autori, che deve essere specificato a stampa nel testo. Non saranno, comunque, presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti).

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sui problemi educativi e scolastici del nostro tempo considerati nel quadro dei processi culturali e delle situazioni storiche e politiche.

Esso verterà ancora in particolare:

sulla conoscenza delle problematiche connesse con l'attuale dibattito pedagogico-didattico, con particolare riguardo alle dinamiche evolutive e agli assetti istituzionali della scuola elementare; alla formazione iniziale e a quella in servizio dei docenti; all'approccio col territorio e alla tutela e alla fruizione dei beni culturali, naturalistici e ambientali; alla conoscenza approfondita dei programmi di insegnamento della scuola elementare unita ad una sufficiente informazione di quelli delle scuole e degli istituti tutti di ogni ordine e grado; alle problematiche congiunte con la possibilità di itinerari didattici dalla scuola materna all'elementare o alla media; ad una adeguata conoscenza del diritto amministrativo e della legislazione scolastica italiana ed estera con particolare riferimento a quella dei Paesi della Comunità europea;

sui problemi relativi all'esercizio della funzione ispettiva.

(782)

Aumento, da tre a cinque, del numero dei posti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a dirigente superiore con funzioni di ispettore tecnico centrale per il contingente della scuola elementare.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 30 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1984, registro n. 63, foglio n. 55, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore tecnico centrale per il contingente della scuola elementare (*);

Veduto il decreto ministeriale 16 luglio 1984, con il quale i dirigenti superiori con funzioni ispettive sono stati assegnati ai contingenti e settori di insegnamento nei limiti di posti individuati con il decreto ministeriale 14 febbraio 1984;

Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1984 con il quale, ad integrazione e rettifica del predetto decreto ministeriale 16 luglio 1984, gli ispettori centrali dott. Gennaro Barresi e il dott. Pietro De Santis dal contingente per la scuola elementare sono stati assegnati, rispettivamente, al contingente per la scuola media ed al contingente per la scuola secondaria di secondo grado;

Considerato, pertanto, che i posti disponibili nel ruolo dei dirigenti superiori con funzioni di ispettore tecnico centrale, contingente per la scuola elementare, risultano essere cinque e non tre come indicato nel decreto ministeriale 30 luglio 1984 sopra indicato;

(*) Concorso pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1279.

Considerata, quindi, la necessità di rettificare lo stesso decreto ministeriale 30 luglio 1984 per la parte relativa al numero dei posti da mettere a concorso;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 30 luglio 1984 indicato nelle premesse è elevato da tre a cinque.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1984
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 100

(783)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a dieci posti di fattorino dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1° giugno 1984, parte seconda, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 10 luglio 1981, n. 4301, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1983, registro n. 19, foglio n. 26, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a dieci posti di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nell'Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, e il decreto ministeriale 13 aprile 1983, n. 4834, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1983, registro n. 21, foglio n. 234, concernente modifiche al sudetto decreto n. 4301.

(786)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a ventuno posti di vice direttore del personale direttivo delle tasse e imposte indirette, a sei posti di operatore tecnico del personale tecnico di esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a sette posti di geometra del personale di concetto nello ufficio tecnico erariale di Bolzano e a due posti di operaio specializzato con qualifica professionale di infermiere « C » del personale operaio della casa circondariale.

Con decreto 31 agosto 1984, n. 21103/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 307, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1985, n. 7, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di vice direttore in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Di detti ventuno posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, diciannove sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 febbraio 1985.

Con decreto 27 agosto 1984, n. 21119/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1984, registro n. 11, foglio n. 82, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1985, n. 7, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore tecnico (autista), quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale tecnico di esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Di detti sei posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e cinque sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 febbraio 1985.

Con decreto 28 maggio 1984, n. 21099/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1985, n. 7, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di geometra in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto nell'ufficio tecnico erariale di Bolzano.

Di detti sette posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e sei sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 febbraio 1985.

Con decreto 31 agosto 1984, n. 21108/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984, registro n. 10, foglio n. 356, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1985, n. 7, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di operaio specializzato con qualifica professionale di infermiere « C » in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano del personale operaio della casa circondariale.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano ed uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 febbraio 1985.

(963)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 42 del 18 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno di Rapallo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel livello funzionale quinto.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. **50**.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5: « Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 4 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 « Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria» sono apportate le modifiche ed integrazioni che seguono:

a) il secondo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: « Il consiglio regionale, con atto amministrativo, individua le organizzazioni professionali e sindacali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente comma, maggiormente rappresentative a livello nazionale e determina su proposta della giunta regionale il numero delle designazioni a ciascuna di esse spettanti;

b) il termine « interessati » di cui all'ultimo comma dell'art. 8 è sostituito da « interessi »;

c) al quinto comma dell'art. 9, dopo la parola « articolo » è aggiunto: « 7 »;

d) il secondo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: « Le deliberazioni del comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima riunione di questo successiva alla loro adozione »;

e) dopo il quarto comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente: « Tra i provvedimenti di variazione al bilancio dell'ente, approvati dal consiglio regionale con atto amministrativo, fanno eccezione gli atti concernenti le variazioni relative alla iscrizione o le modifiche di stanziamenti correlati con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata e l'impiego del fondo di riserva, che sono sottoposti al controllo della giunta regionale »;

f) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente.

Il direttore generale può essere scelto tra il personale dell'ente e quello regionale appartenente alla più elevata qualifica e funzione dirigenziale, ovvero al di fuori di detto personale, con rapporto di lavoro regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Nel secondo caso la sua retribuzione sarà definita dalla giunta regionale all'atto della nomina e non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, tabella *c*), della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al direttore generale compete: di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e di controfirmare i relativi verbali; di assistere il presidente; di controfirmare gli atti e i contratti che comportano impegni di spesa; di coordinare i servizi dell'ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico »;

g) l'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Il servizio di cassa dell'ente è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di cassa dell'ente a queste ultime migliori condizioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 dicembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *novembre* 1984 (*atto n.* 1343) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *dicembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. **51**.

Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 4 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE
E DELL'ACQUICOLTURA

Art. 1.

La Regione al fine di:

conseguire lo sviluppo e la massima utilizzazione delle risorse ambientali, territoriali ed imprenditoriali;

sostenere e incentivare lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquicoltura;

mantenere, consolidare ed incrementare i livelli occupazionali nel settore,

disciplina gli interventi e le competenze istituzionali per la gestione delle attività di pesca professionale e di acquicoltura nel territorio regionale.

La Regione favorisce ed incentiva le iniziative per la valorizzazione dei prodotti ittici, per la produzione di novellame e di materiale ittiogenico destinati all'acquicoltura e al ripopolamento, per la sperimentazione di nuove tecnologie produttive nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori, con preferenza per quelle promosse da cooperative e loro consorzi, da enti pubblici comunque interessati allo sviluppo del settore.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati oggetto dell'attività di pesca professionale e di acquicoltura tutti gli organismi animali e vegetali viventi, anche temporaneamente, nelle acque della Regione.

Sono consentiti la produzione e l'allevamento di specie estranee alla flora ed alla fauna acquatiche regionali nell'ambito di impianti idonei ad impedirne la diffusione e nel rispetto delle norme di cui all'art. 12 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.

L'esercizio della pesca professionale nelle acque della regione Umbria è consentito, nei limiti e nel rispetto delle esigenze di conservazione della ittiofauna, ai pescatori in possesso della licenza di tipo « A » di cui all'art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le funzioni già attribuite alla commissione di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 3.

Ai fini della concessione delle provvidenze regionali in agricoltura, le attività di pesca e di acquicoltura esercitate da enti o da privati imprenditori, sono considerate attività agricole a tutti gli effetti.

Art. 4.

Le finalità di cui al precedente art. 1 sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

a) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;

b) compensazione del mancato guadagno nel caso di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico e per calamità naturali;

c) concorso nelle spese di gestione delle cooperative e loro consorzi nei periodi di accertata crisi dell'attività produttiva in dipendenza di eventi eccezionali dovuti a calamità naturali, epidemie, riconosciute dalla Regione;

d) acquisto di natanti da pesca e di apparati motori della potenza massima di dieci cavalli fiscali;

e) costruzione, ampliamento e riattamento di strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dei loro sottoprodotti ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la costruzione di vasche e stabulatori per la conservazione del pesce vivo, nonché per la costruzione, l'ampliamento ed il funzionamento di centri ittiogenici e di incubatori per la produzione e l'allevamento di stadi giovanili (avannotti e novellame) di pesce di acqua dolce e salmastra;

f) acquisto di reti ed attrezzi da pesca;

g) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione del prodotto;

h) impianto di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta dei prodotti ittici;

i) raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri ivi compreso l'acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;

l) ricerche di mercato, campagne di pubblicità e promozionali nonché interventi per la valorizzazione dei prodotti della pesca e della acquicoltura.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), sono concessi contributi in conto capitale nella seguente misura:

lettera *d*): 25 per cento;

lettere *e*), *g*) ed *h*): 40 per cento;

lettera *f*): 30 per cento;

lettera *i*): 50 per cento, limitatamente alla spesa per l'acquisto e l'installazione dei macchinari e delle attrezzature.

Ove beneficiari delle provvidenze di cui alle lettere *e*), *g*) ed *h*) siano consorzi di cooperative di secondo grado, associazioni di produttori ed enti operanti nel settore della pesca e dell'acquicoltura, il contributo è elevato al 50 per cento.

Ove beneficiari delle provvidenze di cui alle lettere *d*) ed *f*) siano giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni che si avviino alla professione della pesca i contributi previsti sono elevati al 50 per cento.

La Regione assume a proprio carico nei limiti degli stanziamenti previsti le iniziative di cui alla lettera *l*), promosse da organismi rappresentativi dei pescatori di mestiere.

Art. 5.

Destinatari degli interventi di cui all'art. 4 sono:

i pescatori di professione autonomi o associati in cooperative per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *f*);

le cooperative di pescatori di professione e loro consorzi per quelli di cui alla lettera *c*);

le cooperative di pescatori di professione, i loro consorzi, le associazioni di produttori e gli enti operanti nel settore della pesca e dell'acquicoltura per quelli di cui alle lettere *e*), *g*), *h*), *i*) ed *l*).

Art. 6.

Le domande volte ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono presentate alla provincia territorialmente competente e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

preventivo di spesa delle ditte fornitrici per gli acquisti di attrezzature e macchinari;

progetto relazione e preventivo di spesa nel caso della realizzazione di opere;

certificato rilasciato da un medico della U.L.S.S. (Unità locale socio sanitaria) competente per territorio per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 e, nel caso di infortunio, copia della relativa denuncia inviata all'I.N.A.I.L. con l'esito degli accertamenti compiuti da detto istituto.

La provincia competente provvede all'istruttoria della pratica ed alla emissione del provvedimento di concessione; la liquidazione delle provvidenze concesse avverrà dopo la verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere o dell'avvenuto acquisto delle attrezzature o dei macchinari.

Art. 7.

Gli stanziamenti per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) di cui all'art. 4, sono ripartiti annualmente tra le amministrazioni provinciali in base al numero dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

La gestione delle provvidenze destinate agli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 è effettuata sulla base di apposito regolamento che le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni provvederanno a predisporre, di concerto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative nel settore della pesca.

Art. 8.

L'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge è delegato alle amministrazioni provinciali.

Gli enti delegatari trasmetteranno alla giunta regionale il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché il rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della delega.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione ed il relativo importo sarà determinato annualmente con legge di bilancio ed iscritto al capitolo 4195 istituito con la legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.

Qualora gli enti non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate la giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento delle predette funzioni.

Le province garantiranno adeguate forme di partecipazione delle categorie interessate alla gestione degli interventi avvalendosi delle consulte previste dal sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.

Art. 9.

Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, costituito ai sensi della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e successive modificazioni, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Esso concorre, nel quadro delle indicazioni della programmazione regionale e dei programmi annuali predisposti dalla provincia di Perugia, al raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico del lago Trasimeno.

Art. 10.

Il Consorzio pesca e acquicoltura del Trasimeno è strumento tecnico-operativo e promozionale di cui la provincia di Perugia si avvale di norma per l'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla Regione.

La provincia di Perugia, pertanto, affida di norma al consorzio l'espletamento di compiti specifici e l'esercizio di attività precipue concernenti, in particolare:

a) il miglioramento e lo sviluppo della pesca professionale mediante l'approntamento di studi, la realizzazione di iniziative e la proposta di provvedimenti ritenuti necessari;

b) il ripopolamento ittico del lago Trasimeno sulla base di programmi annuali;

c) l'assunzione e la partecipazione ad iniziative rivolte allo sviluppo della piscicoltura e dell'acquicoltura attraverso iniziative di ordine tecnico, scientifico e la costruzione dei relativi impianti;

d) la promozione, l'assunzione e il coordinamento di iniziative per la conservazione, la trasformazione dei prodotti ittici e la loro commercializzazione, nonché per la ricerca di mercato, per campagne promozionali, pubblicitarie e di valorizzazione degli stessi;

e) la gestione, la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione della canna e delle erbe palustri;

f) il concorso con gli altri servizi preposti alla vigilanza della pesca e della difesa ecologica del lago Trasimeno nell'ambito delle direttive regionali e delle disposizioni che la provincia di Perugia detta in materia;

g) la proposta all'associazione dei comuni di programmi di formazione e aggiornamento professionale degli addetti alle attività di pesca e di acquicoltura;

h) la possibilità di gestione, in convenzione, dei corsi teorico-pratici nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale.

Con provvedimento dell'amministrazione provinciale potrà essere dato in concessione al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno l'esercizio dei diritti di pesca trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di pesca e acquicoltura del Trasimeno provvederà all'adeguamento del proprio statuto alle seguenti disposizioni e principi:

la « rappresentanza consorziale » di cui all'art. 8 del vigente statuto assume la denominazione di « consiglio direttivo »;

il consiglio direttivo è l'organo esecutivo del consorzio ed è composto in modo tale da garantire la rappresentanza dei pescatori singoli ed associati della provincia di Perugia e dell'ente di sviluppo dell'Umbria;

l'assemblea generale è il massimo organo deliberativo del consorzio e ad essa compete, di norma, l'adozione dei provvedimenti di carattere generale;

il presidente del consorzio è scelto tra i rappresentanti designati dall'amministrazione provinciale di Perugia;

deve essere previsto un « collegio dei revisori dei conti », composto di tre membri, due dei quali nominati dall'assemblea generale del consorzio, ed uno con funzioni di presidente, dall'amministrazione provinciale di Perugia.

Art. 12.

Il consorzio adotta il proprio statuto nel rispetto delle norme della presente legge e lo sottopone all'approvazione della provincia di Perugia.

Art. 13.

Il consorzio predispone annualmente, entro il 30 settembre, il programma delle iniziative e degli interventi da attuare e lo sottopone all'approvazione della provincia di Perugia la quale provvede ad inserirlo fra le proposte da trasmettere alla giunta regionale per la formazione dei programmi annuali di cui all'art. 6 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25.

Art. 14.

L'esercizio della pesca professionale e di qualsiasi forma di acquicoltura nel lago Trasimeno è soggetto oltre al possesso della licenza di tipo A, di cui all'art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, anche al possesso di una licenza speciale che verrà rilasciata dalla provincia di Perugia ai pescatori di professione, residenti in uno dei comuni circumlacuali, che ne facciano richiesta. La provincia di Perugia darà comunicazione al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno delle licenze rilasciate.

Art. 15.

Gli organi in carica del consorzio decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario per la gestione provvisoria del consorzio.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il commissario convoca e presiede l'assemblea generale del consorzio per l'adozione dello statuto e per l'elezione del consiglio direttivo.

Art. 16.

La legge regionale 4 gennaio 1974, n. 3, è abrogata.

Art. 17.
Norma finanziaria

A carico del bilancio regionale dell'esercizio 1984 sono autorizzate le seguenti spese in termini di competenza e di cassa:

lire 40 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) e lire 20 milioni per quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 4 con iscrizione al cap. 4285 di nuova istituzione, denominato: « Provvidenze della Regione a favore dei pescatori professionali »;

lire 30 milioni per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, con iscrizione al cap. 4286, di nuova istituzione, denominato: « Concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dalle cooperative di pescatori e loro consorzi nei casi di crisi determinate da calamità naturali, epidemie ed altri eventi eccezionali »;

lire 30 milioni per gli interventi di cui alla lettera l) del precedente art. 4, con iscrizione al cap. 4180 (categoria economica IV) di nuova istituzione, denominato: « Spese per ricerche di mercato, campagne di pubblicità e promozionali nonché per la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ».

Al complessivo onere di lire 120 milioni si fa fronte con l'apposito stanziamento iscritto sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. 5 ordine 12). Per gli anni successivi provvederà con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti della previsione di cui al programma 2.18.2.02 del bilancio pluriennale.

Le autorizzazioni di spese per gli interventi di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) saranno disposte con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso ovvero con le leggi annuali di bilancio a partire dal 1985 in poi ai sensi del richiamato art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 23/1978 e con iscrizione al cap. 8508 (rubrica 44 - categ. III) di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di beni strumentali e la realizzazione di strutture e impianti per la pesca professionale ».

Alle spese per il funzionamento dell'attività del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno si provvede:

a) con il contributo della Regione di cui allo stanziamento del cap. 4220 del bilancio regionale la cui entità sarà annualmente stabilita con la legge di bilancio;

b) con i proventi riscossi per servizi ed attività;

c) con eventuali contributi allo scopo assegnati dallo Stato e da altri enti pubblici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 dicembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 novembre 1984 (atto n. 1346) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 dicembre 1984.

(313)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1984, n. **80.**

Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6, sul collocamento a riposo del personale regionale.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 51 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

Art. 51 - *Collocamento a riposo.* — Il personale regionale è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dagli anni di effettivo servizio prestato.

I provvedimenti di cessazione dal servizio hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. **81.**

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale, è aggiunto il seguente comma: « La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1984, d'intesa con la competente commissione consiliare ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1984, n. **82.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, concernente: « Interventi per l'attuazione del diritto allo studio ».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, che individua i destinatari dei servizi e degli interventi, è stabilito che gli interventi, e servizi medesimi realizzati in favore degli alunni frequentanti le scuole statali sono parimenti realizzati in favore degli alunni frequentanti le scuole non statali.

Per i fini di cui al precedente comma i comuni inseriscono, nei propri piani annuali degli interventi da realizzare, accanto ai dati statistici relativi agli alunni frequentanti le scuole statali anche quelli relativi agli alunni frequentanti le scuole non statali, articolati in conformità di quanto richiesto dal competente settore della giunta regionale.

Art. 2.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, l'attuazione delle forme di intervento previste dall'art. 3 della stessa legge regionale può essere affidata dai comuni, mediante apposita convenzione, anche alle scuole interessate.

Per le scuole statali, la convenzione è stipulata, in base alle norme che ne regolano l'ordinamento, dal direttore didattico o preside, su deliberazione adottata dal consiglio di circolo o di istituto.

Per le scuole non statali, la convenzione è stipulata dal legale rappresentante dell'ente.

Art. 3.

Per la redazione del piano annuale regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, e per la conseguente ripartizione dei fondi all'uopo annualmente stanziati in bilancio, vengono parimenti considerati i dati statistici relativi agli alunni delle scuole statali ed a quelli delle scuole non statali.

I parametri pro-capite determinati per l'assegnazione dei contributi sono presi in considerazione sia per il computo della quota parte di contributi da assegnare per gli alunni frequentanti le scuole statali che per quelli frequentanti le scuole non statali.

In sede di erogazione dei contributi annuali, qualora al loro computo siano concorsi dati statistici relativi ad alunni frequentanti scuole statali e non statali, al comune assegnatario dei medesimi viene fatto rilevare l'obbligo vincolante di intervenire in eguale misura pro-capite in favore sia degli alunni frequentanti le scuole statali che di quelli frequentanti le scuole non statali.

Nel piano regionale annuale, di cui al primo comma del presente articolo, sono individuati parametri contributivi maggiorati volti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, anche a carattere individuale, di alunni portatori di handicaps socio-psico-fisici.

A tal fine i comuni interessati inseriscono nel proprio piano di interventi specifica e documentata istanza in conformità delle disposizioni all'uopo impartite dal competente settore della giunta regionale.

Sono altresì concessi contributi straordinari per la nuova istituzione di scuole materne statali o non statali, e parametri contributivi maggiorati in favore di alunni frequentanti l'unica sezione di scuola materna statale o non statale ubicata nel territorio comunale.

Art. 4.

In caso di disattesa da parte dei comuni dell'obbligo di intervenire parimenti nei confronti degli alunni delle scuole statali e non statali di cui al terzo comma del precedente art. 3, segnalato dall'organo di gestione della scuola interessata la giunta regionale invita il comune a rimuovere l'inadempienza entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni dall'erogazione del contributo regionale.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione si sostituisce al comune inadempiente ed assegna direttamente all'ente gestore della scuola interessata, mediante il piano annuale regionale dell'anno solare successivo a quello in cui si è rilevata l'inadempienza, la quota-parte di contributi non utilizzata in favore degli alunni frequentanti la scuola medesima conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno, al comune inadempiente

La sostituzione della Regione al comune inadempiente si ripete d'ufficio anche negli anni successivi, fino a quando il comune stesso non si fa carico, con atto formale, di provvedere a tutti gli interventi spettanti nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Art. 5.

Al fine di agevolare i comuni nell'attuazione dei servizi e di contenere il prezzo di acquisto degli scuolabus, l'assegnazione dei fondi prevista nel piano annuale regionale, di cui all'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, è così modificata:

a) la giunta regionale, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale di ogni esercizio finanziario, sulla scorta delle domande pervenute per i fini di cui all'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, elabora il piano annuale per la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano indica la percentuale delle disponibilità del bilancio regionale da utilizzare per la concessione dei contributi nonché i criteri per la ripartizione dei medesimi;

b) la giunta regionale, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale di ogni esercizio finanziario, eroga ai comuni, che hanno prodotto — entro il 30 giugno dell'anno precedente — un programma di massima degli interventi da realizzare nell'anno solare successivo, contributi in percentuale diretta alle somme assegnate agli stessi comuni nell'esercizio finanziario immediatamente precedente, impegnando tutti i fondi disponibili dopo l'indicazione della disponibilità del bilancio regionale da utilizzare per i fini di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine il programma di massima di cui alla precedente lettera *b*) deve contenere il parere del distretto scolastico territorialmente competente.

Si prescinde da tale parere nel caso questo non fosse espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte del comune.

Nelle more dell'approvazione del bilancio regionale, ai comuni, cui siano stati assegnati nell'anno immediatamente precedente contributi per le forme di intervento previste dall'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, complessivamente superiori a L. 25.000.000, i contributi in acconto possono essere erogati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, anche in dodicesimi della somma assegnata agli stessi comuni nell'anno precedente e di quella all'uopo indicata nel bilancio regionale di previsione dell'anno in corso;

c) la giunta regionale, al termine di ogni anno scolastico, elabora il piano annuale del diritto allo studio e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano è elaborato in base ai dati obiettivi, di cui all'articolo 5, lettera *a*), della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, che tengono conto, tra l'altro, dei servizi effettivamente attuati durante l'anno scolastico e della popolazione scolastica realmente ammessa alla fruizione dei medesimi.

Con il piano annuale vengono indicati i contributi da assegnare o da ripetere a saldo ai comuni conguagliando quelli di cui alla precedente lettera *b*), già erogati in acconto o comunque disponibili presso gli stessi comuni.

L'assegnazione dei contributi a saldo ai comuni è disposta dalla giunta regionale all'inizio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo mediante imputazione, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, della spesa occorrente sui dodicesimi disponibili della somma indicata nel bilancio di previsione per l'attuazione della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78.

La ripartizione dei contributi assegnati in eccedenza ai comuni è disposta dalla giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi in acconto di cui alla precedente lettera *b*) del presente articolo.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge non è previsto alcun onere finanziario, giacché all'erogazione di contributi agli enti interessati si provvede tramite gli stanziamenti annualmente disposti, con le leggi di bilancio, per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1984, n. 83.

Proroga della legge regionale 9 novembre 1983, n. 68, concernente contributo a favore del Centro studi dannunziani di Pescara e della Fondazione Premio Michetti di Francavilla al Mare.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo finanziario di cui alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 68, a favore del « Centro studi dannunziani » di Pescara e della fondazione « Premio Michetti » di Francavilla al Mare, è rinnovato, per l'anno 1984, in ragione di L. 40.000.000 cadauno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984, in complessive L. 80.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1984, n. 84.

Interventi urgenti a sostegno degli organismi cooperativi operanti nel settore lattiero-caseario.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione per le finalità di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge 1° luglio 1977, n. 403 e, in applicazione dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194, può concedere alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nel settore lattiero-caseario il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 10% sui mutui ad ammortamento a quindici anni per un tetto massimo di lire tre miliardi, contratti con istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31 ottobre 1984.

Tra le passività onerose da ripianare, sono prioritariamente comprese quelle risultanti, alla data indicata nel precedente comma, da situazione debitoria verso i soci conferenti i prodotti da lavorare e/o da trasformare e quelle relative ad oneri propri delle cooperative per ristrutturazione e/o riconversione degli impianti e per spese di gestione.

Art. 2.

L'importo dei mutui agevolati può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla giunta regionale a seguito della compiuta istruttoria del settore agricoltura.

Le domande corredate di certificazione dei revisori dei conti della cooperativa debbono essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

I mutui di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della Regione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1, determinato fino a concorrenza massima di lire 500 milioni annuali per la durata di quindici anni, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli quarto e quinto della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, ed iscritte per l'anno corrente, al cap. 1071 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e con quelle che verranno iscritte nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

A tale fine saranno utilizzati, fino a concorrenza, i fondi derivanti dalle leggi statali in materia presenti o future ovvero, se necessario, e sempre fino a concorrenza, i fondi iscritti nei rispettivi bilanci per il settore agricoltura per gli anni corrispondenti, i quali fondi non potranno essere destinati ad altro scopo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1984, n. 85.

Realizzazione di un piano per la creazione di centri di servizio per lo smaltimento delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi di tutela del suolo e dell'ambiente, realizza un piano per la creazione in Abruzzo di centri di servizio per lo smaltimento delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari.

La giunta regionale, entro un anno dall'approvazione della presente legge, predispone il piano di cui al precedente comma, indicando le localizzazioni nei territori comunali e le necessarie risorse finanziarie.

Art. 2.

Ad avvenuta realizzazione degli impianti di trattamento previsti dal piano è fatto divieto di scaricare nella pubblica fognatura, nel sottosuolo e sul suolo le acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive.

Art. 3.

All'onere concernente lo studio per la realizzazione del piano di cui al precedente art. 1, determinato per l'anno 1984 in L. 20.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1984, n. 86.

Modifica alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49, riguardante: «Interventi in conto capitale della regione Abruzzo nel settore commercio».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49, viene sostituito dal seguente:

«La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia dei commercianti operanti nel suo territorio, con un numero di soci non inferio-

ri a 100, con la concessione di un contributo in misura doppia rispetto alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente a quello della domanda, a partire dalle quote versate nel 1984 e relative alle domande del 1985 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1984

SPADACCINI

(329)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 48.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-86 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 12 settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 49.

Donazione al comune di Como dello stadio G. Sinigaglia.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 12 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere tutti gli atti esecutivi necessari a donare al comune di Como il complesso immobiliare di proprietà della Regione denominato « Stadio G. Sinigaglia » sito in Como, viale Sinigaglia numeri 2, 4 e 6, ed in particolare a stipulare l'atto di donazione, senza alcun onere a carico della Regione.

2. Il complesso immobiliare è donato nella situazione di diritto e di fatto in cui si trova al momento del trasferimento.

3. La donazione è subordinata alla condizione che il comune di Como conceda gratuitamente alla Regione i locali attualmente occupati dall'U.M.A. o quelli equivalenti, messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Questo onere si intende estinto in caso di cessazione dell'attività dei suddetti uffici.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *agosto* 1984, *prot. n.* 21402/10459).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 50.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1979, n. 19: « Istituzione della consulta femminile regionale ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 12 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« E' compito della consulta:

1) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulle condizioni della donna in Lombardia, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni da realizzare anche mediante le collaborazioni previste dal successivo articolo;

2) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e su singole deliberazioni del consiglio e della giunta che abbiano riferimento a quanto previsto dal precedente art. 1;

3) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui al precedente art. 1;

4) valutare lo stato di attuazione delle leggi che investono la condizione della donna;

5) sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe consulte istituite in altre regioni, al fine di promuovere il coordinamento delle iniziative delle diverse regioni;

6) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e promuovere un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

7) presentare annualmente una relazione al consiglio sulla condizione femminile in Lombardia;

8) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al precedente art. 1.

Spetta agli organi della Regione assicurare il coordinamento delle iniziative della consulta con le altre attività regionali ».

Art. 2.

1. L'art. 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

« La giunta nonché il consiglio tramite commissioni consiliari permanenti, in relazione agli atti di rispettiva competenza che attengono in via diretta la condizione femminile, devono assumere il parere della consulta ».

Art. 3.

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La consulta è composta:

a) da due rappresentanti di ciascun partito politico che si riconosca nei principi della Costituzione, scelte preferibilmente tra le responsabili femminili o le elette nel corso delle elezioni amministrative o politiche;

b) da una rappresentante per ciascuna associazione operante in Lombardia, maggiormente rappresentativa;

c) da una rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali, più rappresentative a livello regionale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, i gruppi politici e le associazioni di cui al presente articolo comunicano i nomi delle rappresentanti designate al presidente della giunta regionale, il quale, su conforme deliberazione della giunta stessa, procede alla costituzione della consulta.

Della consulta possono essere chiamate a far parte, ciascuna con una propria rappresentante, altre associazioni femminili con adeguato seguito e rappresentatività a livello regionale che ne facciano richiesta e che abbiano come scopo la promozione, l'emancipazione e la liberazione della donna.

L'ammissione, previo parere della consulta femminile, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione adottata dalla giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.

Le componenti della consulta restano in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale».

Art. 4.

1. All'art. 7 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali la consulta può anche avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni e istituzioni competenti o specializzate nella materia ».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« Presso la giunta è istituita una struttura organizzativa regionale, denominata "ufficio della condizione femminile" con i seguenti compiti:

assistenza organizzativa e funzionale alla consulta;

predisposizione tecnica degli interventi della consulta in riferimento allo svolgimento di indagini conoscitive della condizione femminile;

studio preliminare, su indicazione della consulta, degli aspetti giuridici e sociali delle iniziative legislative riguardanti direttamente o indirettamente la condizione della donna nonché della legislazione regionale vigente;

organizzazione di ogni iniziativa decisa dalla consulta utile al conseguimento delle finalità della presente legge;

collegamento, su mandato della consulta, con le attività di analoghi uffici, eventualmente esistenti presso gli enti locali della Lombardia ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *agosto* 1984, *prot. n.* 20199/10460).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 51.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, relative alla istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è aggiunta la seguente lettera:

« f) propone ed attua programmi relativi alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici non espressamente attribuiti ad altri organismi con legge regionale ».

Art. 2.

1. Il testo dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è modificato come segue:

« 1) Sono organi dell'ERSAL:

il presidente;
il consiglio d'amministrazione;
il collegio dei revisori dei conti ».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 2) Il presidente rappresenta legalmente l'ente, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e cura l'attuazione delle sue deliberazioni ».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 1) Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente dell'ente e da quattordici membri dei quali:

a) sette eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque, scelti tra persone esperte in materia di agricoltura, economia agraria ed organizzazione aziendale;

b) sette designati dalle organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla rappresentatività regionale di ciascuna di esse ».

2. Al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, l'espressione « alle lettere *b*) e *c*) » è soppressa ed è sostituita da « alla lettera *b*) ».

3. All'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

« 4) In caso di mancata designazione dei componenti di cui al precedente primo comma, lettera *b*), entro il termine di cui al precedente secondo comma, il presidente della giunta regionale può ugualmente procedere alla nomina degli altri consiglieri ».

Art. 5.

1. All'art. 8, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, sono soppresse le parole « ed il comitato esecutivo » ed aggiunte « tra i membri espressi dal consiglio regionale ».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 3) Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

Art. 7.

1. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, sono soppressi.

2. La legge regionale 18 marzo 1982, n. 16, è abrogata.

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e tra i funzionari della Regione di livello funzionale non inferiore all'VIII con specifiche qualificazioni in materia contabile, nonché da due membri designati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro del tesoro ».

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 3) Il presidente del collegio dei revisori, o un suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio d'amministra-

zione; delle convocazioni di tale organo deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai componenti ».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, secondo alinea, sono soppresse le parole « ai componenti del comitato esecutivo ed ».

Art. 11.

1. Le disposizioni della presente legge troveranno applicazione a partire dal giorno successivo a quello della scadenza legale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, del periodo di durata in carica dell'attuale consiglio d'amministrazione.

2. Il nuovo consiglio d'amministrazione provvede entro trenta giorni dalla propria nomina all'adeguamento dello statuto dell'ente alle norme della presente legge.

3. Entro trenta giorni dal giorno indicato dal precedente primo comma le organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione agricola di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35, provvedono alla designazione dei componenti di cui al primo comma, lettera *b*) del citato art. 6, come modificato dall'art. 4 della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *agosto* 1984, *prot. n.* 22402/10457).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7: « Istituzione del difensore civico regionale lombardo ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma primo dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, è modificato come segue:

« 1) A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati ».

Art. 2.

1. All'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4) Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate ».

« 5) Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza ».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« 2) Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il difensore civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento ».

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, è aggiunto il seguente inciso: « formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *agosto* 1984, *prot. n.* 20202/10461).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 53.

Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

Art. 1.

Contributi per opere di acquedotti

1. La Regione concede a comuni e loro consorzi contributi in capitale per il finanziamento di opere di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, ai fini di fronteggiare carenze idriche dovute:

a) alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate;

b) all'esaurimento o alla insufficienza delle fonti di approvvigionamento.

Art. 2.

Misure dei contributi

1. I contributi sono concessi fino al massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione di opere di presa, serbatoi di compenso o di riserva e di impianti di potabilizzazione.

2. I contributi sono a fondo perduto.

Art. 3.

Procedure

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale, corredate, qualora si tratti di richiesta per i fini di cui all'art. 1, lettera *a*), da relazione rilasciata dal servizio d'igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle U.S.S.L. territorialmente competenti.

2. I contributi richiesti ai sensi dell'art. 1, lettera *a*), che complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio, sono concessi dalla giunta regionale che ne darà comunicazione alla competente commissione consiliare.

3. I contributi di cui all'art. 1, lettera *b*), sono concessi dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

4. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

5. Con lo stesso provvedimento è determinato l'impegno finanziario relativo alle singole opere da realizzare ed è disposta la concessione del contributo regionale.

Art. 4.

Procedure

1. Per la presentazione dei progetti, l'erogazione dei contributi, per gli appalti, l'esecuzione dei lavori ed il loro collaudo, si osservano le norme della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE SOTTERRANEE

Art. 5.

Interventi di risanamento delle falde

1. La Regione interviene per risanare le acque sotterranee che risultino inquinate oltre i limiti stabiliti dall'autorità sanitaria allo scopo di consentirne l'uso potabile.

2. Qualora si accertino inquinamenti di acque sotterranee utilizzate ai fini suddetti, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in collaborazione con le rispettive competenze con gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti gestori dei pubblici acquedotti, provvedono, per delega della Regione, ad individuare gli interventi occorrenti al risanamento delle falde ed in particolare a:

censire i pozzi o sorgenti di emungimento pubblici e privati;

delimitare le falde contaminate;

caratterizzare l'idrogeologia delle zone interessate;

individuare quelle, tra le possibili fonti di inquinamento, cui sia ascrivibile la contaminazione;

definire gli interventi da attuare per la potabilizzazione delle acque distribuite dai pubblici acquedotti e per la bonifica di pozzi o sorgenti e di zone dalle quali si è originato l'inquinamento.

3. Per i fini di cui al precedente comma i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, sulla base di apposite intese, possono avvalersi temporaneamente delle strutture delle rispettive province.

4. Per gli accertamenti analitici necessari ai fini di cui al precedente secondo comma, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi si avvalgono dei P.M.I.P. di intesa con i competenti enti responsabili dei servizi di zona.

5. Per gli accertamenti analitici che non potessero essere effettuati dai competenti P.M.I.P., le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, sentiti gli enti responsabili dei servizi di zona gestori dei P.M.I.P., possono stipulare idonee convenzioni con laboratori individuati e convenzionati con deliberazione della giunta regionale.

6. Qualora la contaminazione delle falde interessi più province o anche altre regioni il coordinamento delle iniziative da assumersi è riservato alla giunta regionale.

7. I comuni o i loro consorzi, gestori di acquedotti, in presenza di inquinamento della falda provvedono a garantire lo approvvigionamento idrico delle popolazioni mediante iniziative ed interventi di emergenza, quali forniture di acqua mediante autobotti, isolamento ed utilizzazione di falde non inquinate sfruttabili mediante i pozzi esistenti o sorgenti già captate, installazione di impianti provvisori per la potabilizzazione delle acque, collegamenti provvisori di pozzi o sorgenti in concessione a privati alle reti del pubblico acquedotto e simili.

8. Sono a carico della Regione le spese per gli interventi delegati di cui al secondo e quinto comma, secondo le disposizioni dell'art. 69 dello statuto della Regione; la Regione concorre con contributi a favore dei comuni o loro consorzi per le attività di cui al precedente settimo comma.

Art. 6.

Procedure e competenze

1. I programmi di indagine di cui al secondo comma del precedente art. 5 sono approvati con deliberazione della giunta regionale, su proposta degli enti interessati.

2. Con la stessa deliberazione la giunta regionale determina l'impegno finanziario relativo alle indagini autorizzate e dispone la concessione del finanziamento regionale.

3. Su richiesta dei comuni e loro consorzi gestori di acquedotti, la giunta regionale determina l'ammontare dei contributi sulle spese regolarmente documentate, sostenute ai sensi del settimo comma del precedente art. 5. L'ammontare dei contributi non può comunque superare il sessanta per cento delle spese sostenute, salvo il caso dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per i quali il contributo può raggiungere il cento per cento.

Art. 7.

Accollo delle spese

1. In caso di inquinamento delle falde, a seguito di attività non consentite o comunque irregolari ai sensi della vigente legislazione, il presidente della giunta regionale, su proposta degli enti competenti, dispone con decreto, l'accollo delle spese sostenute per gli interventi di cui al precedente art. 5; ai responsabili specificamente individuati l'accollo è stabilito in relazione ai costi sostenuti dai soggetti pubblici, alla gravità degli inquinamenti prodotti, al comportamento dei responsabili.

Art. 8.

Chiusura dei pozzi di emungimento

1. I titolari di pozzi realizzati per l'emungimento di acque sotterranee sono tenuti a dare notizia ai servizi provinciali del genio civile della cessazione dell'utilizzo entro sei mesi ed a provvedere alla loro chiusura entro i successivi dodici mesi. Nel caso di pozzi esistenti non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, tali termini decorrono dall'entrata in vigore della stessa. In caso di pericoli di inquinamento della falda il sindaco con apposita ordinanza può prescrivere l'abbreviazione dei termini di chiusura.

2. I servizi provinciali del genio civile indicano i criteri e le modalità tecniche da osservarsi per lo smantellamento e la messa in sicurezza del pozzo.

Art. 9.

Controllo dei pozzi

1. Con deliberazione della giunta regionale vengono individuate le categorie di pozzi privati per uso non potabile attingenti alla falda sotterranea le cui acque debbono essere assoggettate a controllo qualitativo con periodicità almeno annuale a cura e spese dei proprietari.

2. Gli accertamenti di cui al precedente primo comma debbono essere richiesti ai P.M.I.P. e, in caso di impossibilità ad esaudire la richiesta dichiarata dai competenti enti responsabili dei servizi di zona, possono essere effettuati presso i laboratori di cui al quinto comma del precedente art. 5.

Art. 10.

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi.

2. A carico dei responsabili di inquinamento delle falde derivanti da attività non consentite, o comunque irregolari, ai sensi della vigente legislazione, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

3. In caso di inosservanza dei termini e delle modalità di chiusura dei pozzi di emungimento non più utilizzati di cui al precedente art. 8, il sindaco irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 e prescrive un nuovo termine di esecuzione, non superiore a due mesi. Spirato inutilmente tale termine, il sindaco dispone con ordinanza l'esecuzione delle opere necessarie in danno dello interessato.

4. In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente art. 9, il sindaco irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 250.000 a L. 750.000 e prescrive un nuovo termine per l'esecuzione dei regolari controlli non superiore a due mesi. Spirato inutilmente tale termine il sindaco dispone con ordinanza l'esecuzione dei controlli in danno dello interessato.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 7.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al precedente art. 5, secondo e quinto comma, è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 2.700 milioni.

3. Per le finalità di cui al precedente art. 5, settimo comma, è autorizzata per il 1984 la concessione di contributi di L. 300 milioni.

4. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria per pari importo nel bilancio pluriennale 1984/1986, parte II, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.5.5.2. « Realizzazione di acquedotti di interesse regionale » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi ».

5. Al finanziamento del maggiore onere complessivo di lire 10.000 milioni previsto per il 1984 dai precedenti primo, secondo e terzo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti secondo e terzo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte I, ambito 4, settore 4, finalità 3, attività 1, sono istituiti:

1) il cap: 1.4.4.3.1.1927 « Rimborso agli enti delegati delle spese sostenute per la bonifica delle falde acquifere » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.700 milioni;

2) il cap. 1.4.4.3.1.1928 « Contributi a comuni e loro consorzi per intervento di emergenza per l'approvvigionamento idrico » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.

7. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è apportata la seguente variazione: *a*) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.5.5.2.891 « Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti » è incrementata di L. 7.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 agosto 1984, prot. n. 21902/10458*).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. **54**.

Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94: « Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 12 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, è inserito il seguente art. 7-*bis*:

« 1) Le attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento, di rifiuti solidi urbani ed assimilabili gestiti da enti od imprese mediante concessione comunale, sono soggette ad autorizzazione regionale.

2) L'autorizzazione dispone:

la specifica attività autorizzata;

i tipi ed i quantitativi dei rifiuti;

le prescrizioni specifiche al fine di prevenire i rischi ed i danni di cui al precedente art. 3;

limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente.

3) Sono altresì soggette ad autorizzazione regionale, con le modalità di cui al precedente comma, le attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi, nonché dei rifiuti tossici e nocivi ai sensi del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n 915 ».

Art. 2.

1. Il punto *f*) del quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, è così sostituito:

« *f*) limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente ».

Art. 3.

1. All'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, è aggiunto il seguente comma:

« 3) Per l'organizzazione e la gestione della parte centrale del catasto, la giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli enti locali ».

Art. 4.

1. Alle spese di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, si provvede con i fondi di cui al cap. 1.4.4.1.5.963 « Spese per la redazione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali e per la redazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 agosto 1984, prot. n. 23002/10454*).

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1984, n. 55.

Rifinanziamento della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 11, ai fini dell'attuazione del primo programma regionale d'intervento.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 12 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 11, è autorizzata per il 1984 la concessione di contributi in capitale, per programmi di sviluppo, la spesa di:

1) lire 6.000 milioni per scopi di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della citata legge regionale n. 11/83;

2) lire 4.000 milioni per gli scopi di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della citata legge regionale n. 11/83.

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 11, è autorizzata per il 1984, per gli interventi diretti della regione la spesa in capitale per programmi di sviluppo di lire 2.000 milioni.

Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 12.000 milioni previsto per il 1984 dal precedente primo e secondo comma si provvede mediante impiego per pari importo di quota parte delle maggiori risorse statali assegnate alla regione per il 1983, di cui alla nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale dello Stato - Divisione XIII, prot. n. 121485 del 30 marzo 1984, per il finanziamento delle funzioni amministrative già svolte dagli enti disciolti E.N.A.O.L.I. e O.N.P.I. in applicazione di quanto disposto dagli articoli 1-*sexies*, e 1-*duodecies*, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, pari rispettivamente a L. 15.995.328.000 e a L. 8.252.612.515 in aggiunta alle precedenti assegnazioni statali relative al 1983 già iscritte negli stati di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali per L. 15.669.381.005 e per L. 9.103.926.075 rispettivamente per gli enti disciolti E.N.A.O.L.I. ed O.N.P.I. nella misura di:

a) lire 6.000 milioni relative ai finanziamenti per l'ente disciolto E.N.A.O.L.I. da destinare alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui al precedente primo comma, punto 1);

b) lire 6.000 milioni relative ai finanziamenti per l'ente disciolto O.N.P.I. da destinare alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui:

1) al precedente primo comma, punto 2), per lire 4.000 milioni;

2) al precedente secondo comma, per lire 2.000 milioni.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

A. *Stato di previsione delle entrate*:

1) al titolo 2, categoria 3, sono istituiti:

a) il cap. 2.3.1919 « Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle attività già svolte dall'ente E.N.A.O.L.I. disciolto ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641, da destinare alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture socio-assistenziali nel campo dell'assistenza agli handicappati alla maternità all'infanzia all'età evolutiva e alla devianza » *con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa* di lire 6.000 milioni;

b) il cap. 2.3.1920 « Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle attività già svolte dall'ente O.N.P.I. disciolto ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641, da destinare alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e di conversione di immobili di strutture socio-assistenziali nel campo dell'assistenza agli anziani » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni;

c) il cap. 2.3.1921 « Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle attività già svolte dall'ente O.N.P.I. disciolto ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641, da destinare all'attuazione di interventi straordinari diretti della Regione per il riattamento degli immobili acquisiti in proprietà a seguito dei trasferimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, da destinare nel campo socio-assistenziale » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

B. *Stato di previsione delle spese*:

1) alla parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto 1, *sono istituiti*:

a) il cap. 2.2.2.7.1.1922 « Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli e associati, comunità montane e ad enti pubblici e privati per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture socio-assistenziali nel campo dell'assistenza agli handicappati, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva e alla devianza mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento dell'attività dell'ente disciolto E.N.A.O.L.I. » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 6.000 milioni;

b) il cap. 2.2.2.7.1.1923 « Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli o associati, comunità montane e ad enti pubblici privati per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture socio-assistenziali nel campo dell'assistenza agli anziani mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento dell'attività dell'ente disciolto O.N.P.I. » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni;

c) il cap. 2.2.2.7.1.1924 « Spesa per gli interventi straordinari diretti della regione per il riattamento degli immobili acquisiti in proprietà a seguito dei trasferimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977 n. 616 da destinare nel campo socio-assistenziale mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento dell'attività dell'ente disciolto O.N.P.I. » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 settembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *agosto* 1984, *prot. n.* 22702/10452).

(689)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1984, n. 56.

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-86 con modifiche di leggi regionali (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 25 *ottobre* 1984)

(*Omissis*).

(690)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1984, n. 57.

Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione interna di competenza regionale, nonché sulle funivie Albino-Selvino, Campodolcino-Alpe Motta e Argegno-Pigra con esclusione degli autoservizi di gran turismo alle seguenti categorie di cittadini:

cavalieri di Vittorio Veneto;

privi della vista con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla terza categoria e loro eventuali accompagnatori;

invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai 2/3 fino al 100% (risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria o dal provvedimento di pensione) e loro eventuali accompagnatori;

soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo, corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dalle Casse di previdenza dei lavoratori autonomi purché non percettori di altri redditi esclusi quelli derivanti dalla proprietà di solo alloggio.

2. Sulle linee urbane il beneficio della libera circolazione è concesso soltanto ai residenti nel comune nel quale il servizio è svolto.

3. Per ottenere tali agevolazioni gli interessati devono munirsi di tesserino di riconoscimento, su conforme modello predisposto dalla giunta regionale, che il consorzio di bacino di trasporto, per le linee interurbane, e le aziende per i servizi urbani, sono tenuti a rilasciare previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti con modalità fissate da apposita circolare della giunta regionale. Tale tesserino ha validità quinquennale.

Art. 2.

1. Le tessere che, ai sensi delle precedenti disposizioni legislative regionali sono state rilasciate con le limitazioni di orario e di linea ivi previste, fino alla loro rispettiva scadenza danno comunque diritto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla circolazione senza limitazioni di orario per le linee per cui sono state rilasciate, fatto salvo il diritto dei titolari di dette tessere di provvedersi del tesserino di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza nonché agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza.

2. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro.

Art. 4.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

art. 10 della legge regionale 27 aprile 1977, n. 20;

art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1982, n. 7;

art. 9 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 2.

Art. 5.

1. In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno stabilite le modalità del rimborso dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 novembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *settembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *novembre* 1984, *prot. n.* 22502/13521).

(691)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. 44.
Contributo annuale all'Ente autonomo teatro San Carlo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 24 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine turistica, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto, favorisce la attività istituzionale dell'Ente autonomo teatro di San Carlo, mediante:

a) la erogazione annuale all'Ente autonomo teatro di San Carlo di un contributo per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'ente;

b) la promozione, in collaborazione con gli enti locali interessati della Campania, di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'Ente autonomo teatro di San Carlo in località della Regione che dispongono di idonee strutture;

c) l'organizzazione, in collaborazione con l'Ente autonomo teatro di San Carlo, di rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della Regione esterne al capoluogo, nonché a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile;

d) l'organizzazione di tournèe all'estero al fine di sottolineare, anche ai fini turistici, l'immagine internazionale della cultura musicale della Regione.

Art. 2.

Ta i componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo teatro di San Carlo designati dal consiglio regionale, a norma del primo e terzo comma dell'art. 13 della legge 14 agosto 1967, n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 1.000.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1413 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 dicembre 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. 45.
Approvazione rendiconto generale della Regione - Esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 24 *dicembre* 1984 *e ripubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *dello stesso giorno*).

(*Omissis*).

(466)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 settembre 1983, n. 13-95/Legisl.
Regolamento di esecuzione concernente la ripartizione dell'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale di cui all'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonché quanto previsto dall'art. 188, ultimo comma, della medesima legge.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 177, ultimo comma, e 188, ultimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 10717 di data 23 settembre 1983;

Decreta:

Art. 1.
Norme generali

Il presente regolamento disciplina la ripartizione dell'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale da dedicare all'insegnamento e alle attività connesse col funzionamento della scuola come stabilito dall'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Il medesimo regolamento disciplina inoltre le modalità di scelta e di designazione dei collaboratori del funzionario responsabile del centro di formazione professionale, nonché le modalità di riduzione dell'orario di insegnamento previsto, per gli stessi, dall'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 2.
Orario di servizio

A decorrere dal 1° settembre 1983 l'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale, stabilito in trentasei ore settimanali, viene così ripartito:

a) ventisette ore settimanali di presenza obbligatoria nell'ambito scolastico, distribuite in non più di cinque giorni nel corso della settimana, così suddivise:

da un minimo di diciotto ad un massimo di ventuno ore per l'insegnamento teorico, rispettivamente da un minimo di venti ad un massimo di ventiquattro ore per l'insegnamento pratico;

le rimanenti ore a completamento del carico orario di cui al sub *a*) sono da destinare: alle attività di aggiornamento, ai collegamenti interdisciplinari, alla programmazione didattica, alle attività di ricerca, all'autoaggiornamento, alle supplenze dei colleghi assenti — fermi comunque restando i limiti di cui al terzo comma dell'art. 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 — alle udienze individuali nonché a quant'altro connesso con una migliore organizzazione e attività didattica;

b) ulteriori nove ore settimanali, anche cumulabili nel corso del mese, da effettuarsi di norma al di fuori dell'orario scolastico del centro di formazione professionale, da destinare: ai consigli dei docenti, ai consigli di classe, agli scrutini e relative predisposizioni di giudizi e profili degli allievi, alle udienze generali, alle riunioni degli organi partecipativi e a quant'altro connesso alle esigenze funzionali del centro.

All'orario complessivo di trentasei ore settimanali, previsto dal presente articolo, faranno carico anche gli esami di fine corso nonché corsi e stages aziendali di aggiornamento.

Art. 3.

Orario di servizio - Proporzioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, le proporzioni ivi previste sono fissate nella tabella costituente l'allegato *A* del presente regolamento, in ragione della suddistinzione degli insegnamenti e secondo gli arrotondamenti in essa già contemplati.

Art. 4.

Orario di servizio del personale incaricato e supplente

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche al personale incaricato e supplente in ragione della durata della nomina ed in proporzione all'orario di servizio stabilito nei provvedimenti di nomina come desunto dalla tabella di cui al presente articolo.

La ripartizione di cui all'art. 2 sarà determinata di volta in volta dal funzionario responsabile del centro.

Art. 5.

Lavoro straordinario

Quando le esigenze del centro lo richiedano, oltre al personale di ruolo, potranno prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, in ore non comprese nell'orario normale, anche gli insegnanti non di ruolo, tenuto conto dei limiti individuali massimi stabiliti dall'art. 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e comunque in proporzione, in ragione d'anno, all'orario di servizio stabilito nei provvedimenti di nomina.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 6.

Collaboratore del direttore

Fermo restando quanto stabilito negli articoli precedenti, l'orario di insegnamento del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, viene così ridotto:

sedici ore settimanali per il personale che presta servizio in sedi o succursali del centro che abbiano fino a cinque classi;

quattordici ore settimanali per il personale che presta servizio in sedi o succursali che abbiano fino a dieci classi;

dodici ore settimanali per il personale che presta servizio in sedi o succursali che abbiano oltre dieci classi.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità che il carico orario di insegnamento della materia di titolarità nelle classi alle quali il personale di cui al primo comma è assegnato sia lasciato nella sua integralità.

Le ore portate in riduzione al carico orario di insegnamento e le rimanenti ore a completamento dell'orario di servizio previsto dall'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, saranno utilizzate, dal medesimo personale, per lo svolgimento delle mansioni che saranno allo stesso affidate.

Art. 7.

Scelta del collaboratore

Le designazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 188 della legge provinciale 29 aprile 1983 dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno formativo.

Le designazioni di cui al comma precedente dovranno essere contenute nel verbale di cui al successivo settimo comma e non potranno essere superiori a tre per i centri e/o succursali che abbiano fino a dieci classi, rispettivamente superiori a cinque per i centri e/o succursali con un numero di classi superiori a dieci.

Le designazioni di cui al presente articolo avverranno a mezzo di specifiche elezioni interne a suffragio diretto e segreto da tenersi, nell'ambito del collegio insegnanti, presso la sede e/o la succursale del centro.

Il collegio degli insegnanti sarà convocato dal funzionario responsabile del centro tenuto conto dei termini di cui al primo comma.

Agli effetti di cui al presente articolo saranno considerati elettori attivi tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo del centro e/o delle succursali. Saranno considerati elettori passivi tutti gli insegnati che abbiano il carico orario di servizio completo.

Saranno considerati designati coloro che, nell'ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità delle quali sarà designato il più anziano di età.

Dei lavori sarà redatto apposito verbale nel quale sarà indicato in modo sintetico lo svolgimento di detti lavori.

Entro il secondo giorno feriale successivo all'avvenuta designazione, il funzionario responsabile del centro sceglierà, nel novero dei nominativi indicati, i propri collaboratori per ogni sede e/o succursale del centro stesso, dandone apposita comunicazione al servizio per il personale e al servizio addestramento e formazione professionale.

Qualora le designazioni non avvengano nei previsti termini la scelta sarà fatta direttamente dal funzionario responsabile del centro.

Art. 8.

Norma transitoria

Per l'anno formativo 1983-84, il termine di cui al primo comma dei precedente art. 7 è da intendersi fissato non oltre il decimo giorno feriale successivo alla avvenuta emanazione del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 settembre 1983

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 60, *foglio n.* 1.

ALLEGATO *A*

Prospetto per la ripartizione proporzionale dell'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale (*Art.* 177, *legge provinciale* 29 *aprile* 1983, *n.* 12).

Insegnamento teorico orario settimanale		Insegnamento pratico orario settimanale	
Ore di insegnamento	Ore di attività connesse	Ore di insegnamento	Ore di attività connesse
1	0,30	1	0,30
2	1,30	2	1
3	2,00	3	1,30
4	3,00	4	2
5	3,30	5	2,30
6	4	6	3
7	5	7	3,30
8	5,30	8	4
9	6,30	9	4,30
10	7	10	5
11	7,30	11	5,30
12	8,30	12	6
13	9	13	6,30
14	10,00	14	7
15	10,30	15	7,30
16	11	16	8
17	12	17	8,30
18	18	18	9
19	17	19	9,30
20	16	20	16
21	15	21	15
		22	14
		23	13
		24	12

(622)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 settembre 1984, n. **15-10**/Legisl.

Parziale modifica del regolamento di esecuzione concernente la ripartizione dell'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale di cui all'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 177, secondo e ultimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-95/Legisl. di data 26 settembre 1983 attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stato adottato il regolamento previsto dalla citata disposizione di legge;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 8982 di data 14 settembre 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la modifica al regolamento di esecuzione concernente la ripartizione dell'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale di cui all'art. 177 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nel senso che la tabella *A* allegata al decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-95/Legisl. di data 26 settembre 1983 è sostituita con la seguente nuova tabella *A* che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 17 settembre 1983

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *dicembre* **1984**
Registro n. **60**, *foglio n.* **2**

ALLEGATO *A*

Prospetto per la ripartizione dell'orario di servizio del personale insegnante della formazione professionale. (*Art.* 177, *legge provinciale* 29 *aprile* 1983, *n.* 12).

Insegnamento teorico orario settimanale		Insegnamento pratico orario settimanale	
Ore di insegnamento	Ore di attività connesse	Ore di insegnamento	Ore di attività connesse
1	1	1	1
2	2	2	1,30
3	3	3	2,30
4	4	4	3
5	5	5	4
6	6	6	5
7	7	7	5,30
8	8	8	6,30
9	9	9	7
10	10	10	8
11	11	11	9
12	12	12	9,30
13	13	13	10,30
14	14	14	11
15	15	15	12
16	16	16	13
17	17	17	13,30
18	18	18	14,30
19	17	19	15
20	16	20	16
21	15	21	15
		22	14
		23	13
		24	12

(623)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227